

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2518

"Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"

gennaio 2011
n. 266



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2518

"Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"

gennaio 2011

n. 266

AVVERTENZA

Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre e entrato in vigore il giorno stesso, è stato nel medesimo giorno presentato per la conversione al Senato (A.S. 2518). Il presente *dossier*, che ne illustra il contenuto, consta di tre parti: la prima parte reca le schede di lettura degli articoli del decreto-legge, la seconda parte reca una sintetica illustrazione delle voci contenute nella Tabella 1, allegata all'articolo 1, e la terza parte reca i testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	13
Articolo 1 <i>(Proroghe non onerose)</i> Scheda di lettura.....	15
Articolo 2, comma 1 <i>(5 per mille)</i> Scheda di lettura.....	19
Articolo 2, comma 2 <i>(Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali nel Veneto)</i> Scheda di lettura.....	23
Articolo 2, comma 3 <i>(Sospensione di adempimenti tributari nelle aree colpite dal sisma verificatosi in Abruzzo)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 2, comma 4 <i>(Proroga di disposizioni agevolative per il settore cinematografico)</i> Scheda di lettura.....	27
Articolo 2, comma 5 <i>(Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti)</i> Scheda di lettura.....	31
Articolo 2, comma 6 <i>(Sportelli unici per l'immigrazione)</i> Scheda di lettura.....	33
Articolo 2, comma 7 <i>(Contributo al Commissario di Governo del Comune di Roma)</i> Scheda di lettura.....	37
Articolo 2, commi 8 e 9 <i>(Piano di rientro finanziario del Comune di Roma)</i> Scheda di lettura.....	43
Articolo 2, commi 10-12 <i>(Dismissione dei beni immobili militari e fondi comuni di investimento immobiliari militari)</i> Scheda di lettura.....	51

Articolo 2, commi 13-16 <i>(Partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per l'assistenza finanziaria ai Paesi più poveri)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 2, comma 17 <i>(Interventi per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'euro)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 2, comma 18 <i>(Differimento del termine per l'approvazione dei bilanci delle Agenzie fiscali)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 2, comma 19 <i>(Internet point)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 3 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	73
TABELLA 1 (ART. 1, COMMA 1)	77
Agenzia Torino 2006 - proroga dell'attività commissariale	79
Adeguamento dello statuto della Fondazione Gaslini	79
Disciplina del Patto di stabilità per le Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009	79
Sicurezza sul lavoro nelle cooperative sociali e nel volontariato della protezione civile	80
Trasporto pubblico locale	80
Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013	81
Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni	81
Programma statistico nazionale	82
Proroga dell'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale	82
Reti dell'energia	83
Esami di abilitazione professionale	84
Proroga del termine per il completamento dell'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive	84
Promozione alla qualifica di vice-prefetto.....	85
Mancata approvazione dei bilanci degli enti locali	85

Carta di identità	85
Agenzia albo segretari comunali e provinciali	86
Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza della Difesa.....	86
Proroga del termine per la maturazione dei requisiti ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno, alle dipendenze di organismi militari della NATO operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti, adottati entro il 31 dicembre 2006, di soppressione o riorganizzazione delle basi militari dei medesimi organismi.....	87
Divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione.....	88
Comandi del personale di Poste italiane e IPZS.....	89
Collegio dei revisori ENEA.....	89
Proroga delle attività del Commissario straordinario per le quote latte	90
Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura	90
Passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni.....	91
Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg.....	91
Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di prodotti per carrozzeria e l'edilizia con limiti di COV superiori a quelli previsti nell'allegato II del citato decreto legislativo.....	92
Proroga dell'autorizzazione ad assumere personale presso Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale finalizzata al completamento delle procedure concorsuali in essere.....	93
Proroga delle disposizioni che, in fase transitoria, prevedono che le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino ad essere gestite dai comuni secondo le attuali modalità e forme procedurali	94
Servizi pubblici non di linea	95
Diritti aeroportuali	97
Verifiche sismiche	104
Proroga dei termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e quelle generali degli impianti funicolari	104
Concessioni aeroportuali	105
Prova pratica di guida del ciclomotore	107
Personale marittimo - durata del periodo di validità dei certificati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale.....	107
Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto	109
Concessione di garanzie sui finanziamenti riservati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto terzi per l'acquisto di	

veicoli pesanti, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/1996	110
Interventi già previsti in favore del settore dell'autotrasporto	111
Proroga dei termini di efficacia delle norme transitorie contenute nel Codice dei contratti pubblici concernenti i requisiti di qualificazione richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione	112
Ambito di applicazione del lavoro accessorio	113
Ammontare di alcuni ammortizzatori sociali	114
Deroghe ai regolamenti in materia di ammortizzatori sociali	114
Disciplina transitoria dell'attività libero-professionale intramuraria	114
<i>Pay back</i> del prezzo dei farmaci	115
Relazione sulla procreazione medicalmente assistita	116
Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale	116
Consiglio nazionale della pubblica istruzione	117
Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea	117
Mandato dei commissari straordinari di fondazioni che operano nel settore musicale - fondazioni lirico-sinfoniche	118
Mandato del presidente della Fondazione "La Triennale di Milano"	118
Proroga dei magistrati onorari	119
Adempimenti dei sostituti d'imposta	120
Accesso ai servizi erogati in rete dalla PA	120
Riscossione delle entrate locali	120
Approvazione degli studi di settore	121
Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto	121
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi	122
Destinazione delle somme giocate nel gioco del Bingo	122
Attività di consulenza in materia di investimenti	122
Relazione al Parlamento sulla situazione economica del Paese	123
Disciplina dei proventi derivanti ai Comuni da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia	123
Differimento del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50% del capitale sociale	123
Proroga delle convenzioni, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, stipulate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane	124

TESTO A FRONTE.....	127
---------------------	-----

Articolo 2

(Proroghe onerose di termini)

Comma 7.....	129
Comma 8.....	133
Comma 9, lettere a), b), c), d), ed e).....	135
Comma 10.....	163
Comma 11, lettere a) e b).....	171
Comma 19, lettere a) e b).....	175

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Proroghe non onerose)*

1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

L'**articolo 1**, composto da due commi, proroga al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei "regimi giuridici" indicati nella Tabella 1 allegata e autorizza il Governo a disporre con D.P.C.M. un'eventuale ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.

Per una puntuale illustrazione delle singole voci della Tabella, v. più oltre nel presente *dossier*.

Il decreto-legge in esame adotta dunque una tecnica legislativa che differisce da quelle che hanno caratterizzato i precedenti decreti c.d. "mille-proroghe".

Tali decreti hanno tradizionalmente affiancato commi che impiegavano la tecnica della "novella" (ossia della modifica testuale di atti legislativi previgenti) a commi che, senza modificare formalmente la disposizione previgente, disponevano la proroga della sua efficacia temporale. Nessuna delle due tecniche suddette è in grado di ovviare alla inevitabile mancanza di chiarezza dei testi normativi che è insita nel fatto stesso di prorogare ripetutamente un termine, ma la lettura risultava comunque agevolata grazie al fatto che i commi erano raggruppati per materie, in articoli dotati di rubrica (proroga di termini in materia di istruzione, in materia sanitaria, ecc.).

L'articolo 1 in esame, invece, si limita a fissare un nuovo termine per 63 disposizioni previgenti inserite in una tabella che, nella maggior parte di casi, non contiene elementi esplicativi del loro oggetto.

Inoltre, l'applicazione del termine disposto dall'art. 1 alle disposizioni elencate nella Tabella 1 implica talvolta un procedimento interpretativo dagli esiti non sempre di immediata evidenza.

Si segnala, infine, che la Tabella 1, diversamente dalle tabelle allegata ad altri provvedimenti (ad esempio quelli adottati nell'ambito del procedimento c.d. taglia-leggi), non reca la numerazione progressiva delle voci.

Il **comma 1** fissa dunque al **31 marzo 2011** il termine di scadenza dei termini e dei "regimi giuridici" indicati nella Tabella 1 allegata con scadenza anteriore al 15 marzo 2011.

La proroga *ex lege* al 31 marzo 2011 non riguarda dunque tutti i provvedimenti contenuti nella suddetta Tabella 1, ma solo quelli con scadenza precedente al 15 marzo 2011 (che sono 59 sui 63 totali. In merito ai 4 provvedimenti della tabella aventi scadenza successiva al 15 marzo 2011, v. *infra* il commento al comma 2).

L'impiego della formula atecnica "è fissato al 31 marzo 2011" è probabilmente dovuto al fatto che il provvedimento in esame dispone sia proroghe di termini che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento stesso, non erano ancora scaduti, sia il differimento di termini che invece erano già scaduti, secondo quanto indicato dallo stesso Governo nella colonna recante i termini dei provvedimenti inclusi nella tabella (dove sono riportati, ad esempio, un 20 novembre 2008, un 31 dicembre 2006, ecc.).¹

L'impiego della locuzione generica "regimi giuridici" è probabilmente dovuta al fatto che alcuni dei provvedimenti che vengono prorogati non contengono un vero e proprio termine.

Il **comma 2** rimette invece al Governo la possibilità di prorogare fino al **31 dicembre 2011** il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici relativi a tutti i provvedimenti elencati nella Tabella 1.

Pertanto, l'articolo in esame sembrerebbe individuare due distinti gruppi di provvedimenti:

(1) la maggioranza dei provvedimenti elencati sono prorogati *ex lege* fino al 31 marzo 2011 e potranno essere poi ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2011, qualora il Governo lo ritenga opportuno;

(2) quattro provvedimenti non sono invece immediatamente prorogati col decreto-legge in esame: la loro eventuale proroga fino al 31 dicembre 2011 è rimessa al Governo.

Si tratta:

- del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del

¹ La circolare dei Presidenti delle Camere del 20 aprile 2001 *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi* dispone l'uso di "proroga" quando il termine non è ancora scaduto e di "differimento" quando il termine è già scaduto.

personale militare in servizio permanente e volontario, che è stato prorogato fino al 30 luglio 2011 dall'art. 2257 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- del termine a decorrere dal quale si applicheranno le norme relative alla valorizzazione dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97² (attualmente è previsto che ciò avvenga a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012);

- del termine per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale degli studi di settore, che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195³, dovrebbe avvenire entro il 30 settembre 2011;

- del termine entro il quale il Ministro dell'economia e delle finanze deve presentare alle Camere la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196⁴, tale Relazione dovrebbe essere presentata entro il mese di aprile.

La circostanza che il decreto-legge in esame abbia, con riferimento ai quattro casi suindicati, un effetto solo facoltizzante e comunque non immediato potrebbe assumere rilevanza ai fini della valutazione circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

La modalità individuata per la proroga, nei quattro casi suddetti, è un D.P.C.M. da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁵, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione richiamata prevede che, con decreto ministeriale, possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Il comma in esame autorizza dunque il Governo a modificare, con una fonte secondaria, il termine di vigenza di normative contenute in fonti di rango primario, al di fuori delle procedure e delle garanzie previste per i regolamenti

² "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini", convertito, con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

³ "Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore".

⁴ "Legge di contabilità e finanza pubblica".

⁵ "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

di delegificazione dal comma 2 dell'art. 17 della legge 400/1988. Sarebbe opportuno valutare la compatibilità di tale soluzione con il sistema delle fonti.

Articolo 2, comma 1
(5 per mille)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le

risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziata per le stesse finalità. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

L'articolo 2, comma 1, reca disposizioni concernenti il 5 per mille dell'IRE.

Anzitutto **il primo periodo del comma 1** estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge n. 40 del 2010 - con le quali è stata dettata la disciplina del 5 per mille dell'IRE per l'anno finanziario 2010 relativamente alle dichiarazioni dei redditi 2009 - anche all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010.

Al riguardo, si ricorda che il comma 4-*novies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010 citato ha individuato le finalità per il riparto del 5 per mille IRPEF dell'anno finanziario 2010 in modo sostanzialmente analogo a quanto già previsto per il 2009 dall'articolo 63-*bis* del D.L. n. 112 del 2008, introducendo peraltro un ulteriore requisito per l'ammissibilità delle associazioni sportive dilettantistiche, in relazione alle quali è previsto che l'attività svolta debba essere di rilevante interesse sociale.

Le attività ammesse al sostegno e al finanziamento del 5 per mille per l'anno 2010 sono:

- a) il volontariato e l'attività di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionali (tenuti presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), regionali e provinciali, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori;
- b) la ricerca scientifica e dell'università;
- c) la ricerca sanitaria;
- d) le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Il successivo comma 4-*decies* ha chiarito che rimane fermo il meccanismo dell'8 per mille, disciplinato dalla legge n. 222 del 1985, mentre il comma 4-*undecies*, analogamente a quanto previsto con riferimento alla disciplina relativa all'esercizio finanziario 2009, ha disposto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

Il secondo periodo del comma 1 estende all'esercizio finanziario 2011 l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 23 aprile 2010⁶ (concernenti le finalità ed i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010). Viene peraltro specificato che i termini stabiliti nel suddetto D.P.C.M. sono aggiornati nel modo seguente: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012.

Con il periodo successivo viene individuato l'ammontare delle risorse complessivamente destinate al 5 per mille per l'anno 2011 in 400 milioni di euro. Viene tuttavia specificato che, a valere su tale importo, una quota di 100 milioni di euro è destinata ad interventi per ricerca e assistenza domiciliare dei malati in tema di sclerosi amiotrofica (ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge finanziaria per il 2007, istitutivo del Fondo per le non autosufficienze).

In aggiunta, **il quarto periodo del comma 1** in esame precisa che alla determinazione delle risorse come sopra individuate concorrono le somme già indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) stanziata per le stesse finalità, ossia 100 milioni di euro per la liquidazione della quota del 5 per mille IRPEF e 100 milioni di euro per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica.

Le maggiori risorse complessivamente individuate dalla norma in esame rispetto alla legge di stabilità 2011 ammontano, pertanto, a 200 milioni di euro.

⁶ Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2010, n. 131.

Sul punto si ricorda che l'articolo 1, comma 40, della citata legge di stabilità 2011 ha disposto l'incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 della dotazione del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti. Una quota delle predette risorse - pari a 874 milioni di euro - è stata destinata ad essere ripartita, con D.P.C.M., tra le finalità e negli importi indicati nell'Elenco 1 allegato al provvedimento. Tra le finalità così individuate si evidenziano:

FINALITÀ	importi 2011
Proroga della liquidazione della quota del 5 per mille IRPEF, ai sensi dell'art. 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 40/2010 (5x1000 dell'anno finanziario 2010).	100 milioni di euro
Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati (art. 1, comma 1264, legge 296/2006)	100 milioni di euro

Si ricorda altresì che l'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), nel rifinanziare e ripartire il Fondo esigenze indifferibili ed urgenti per il triennio 2010-2012, aveva disposto la destinazione di 400 milioni di euro nel 2010 per il rifinanziamento di alcune autorizzazioni di spesa riferite alla devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF.

L'ultimo periodo del comma 1 in esame rimanda infine all'articolo 3 per la copertura dei maggiori oneri recati dalla norma in esame e quantificati - come detto - in 200 milioni di euro per l'anno 2011.

Articolo 2, comma 2

(Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali nel Veneto)

2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

L'articolo 2, comma 2, differisce alla data del 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto.

Più in dettaglio, viene differito dal 20 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 il termine, previsto dal D.M. 1° dicembre 2010 relativamente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, per il versamento:

- dei tributi;
- dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'onere derivante dalla disposizione in esame in termini di minori entrate fiscali e contributive viene stimato pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010 e per la sua copertura si rimanda al successivo articolo 3.

Si ricorda che con il D.M. 1 dicembre 2010⁷, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stata disposta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, danneggiati ed inclusi negli elenchi individuati nell'allegato A dello stesso decreto.

In particolare, nei confronti dei suddetti soggetti, per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, senza diritto al rimborso di quanto già versato, sono stati sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti anche rateizzati delle imposte sui redditi e dell'IRAP scadenti nello stesso periodo;

⁷ Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293, S.O.

- b) i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Per fruire della suddetta sospensione gli aventi diritto, entro il 10 dicembre 2010, hanno dovuto rilasciare ai sindaci dei comuni di residenza (o sede delle relative aziende) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo della propria attività economica ovvero determinato l'adozione nei loro riguardi di provvedimenti di sgombero o di evacuazione.

Articolo 2, comma 3

(Sospensione di adempimenti tributari nelle aree colpite dal sisma verificatosi in Abruzzo)

3. È sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall'articolo 39, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 2, comma 3, prevede la sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011.

Si tratta, in particolare, delle rate in scadenza nel primo semestre del 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010⁸.

Si ricorda che l'articolo 39 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, nel recare disposizioni in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, ha disposto, ai commi da 1 a 3, la proroga al 20 dicembre 2010 del termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e al 15 dicembre 2010 del termine della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL in favore:

- delle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo;
- dei soggetti diversi dalle persone fisiche qualora realizzino un volume di affari non superiore a 200.000 euro.

I successivi commi da 3-*bis* a 3-*quater* hanno disciplinato le modalità di riscossione dei tributi e contributi non versati a seguito della sospensione introdotta, nonché le modalità per l'effettuazione degli adempimenti tributari sospesi.

In particolare rientrano nell'ambito oggettivo della ripresa della riscossione:

- tutti i versamenti tributari sospesi ed in particolare sia quelli per i quali il comma 1 dispone la proroga al 20 dicembre 2010 sia quelli sospesi fino al 30

⁸ Recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.

giugno 2010 ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837;

- tutti i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL sospesi ed in particolare sia quelli per i quali il comma 3 dispone la proroga al 15 dicembre 2010 sia quelli sospesi fino al 30 giugno 2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837.

La riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi oggetto di sospensione deve avvenire, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori mediante il pagamento di 120 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2011.

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti dovranno essere effettuati, ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, entro il mese di gennaio 2011 in base alle modalità da stabilire con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda altresì che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 novembre 2010 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 24 novembre 2010) è stata disciplinata la ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta dalle disposizioni sopra citate.

Il comma in esame prevede infine che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia disciplinata la ripresa della riscossione delle rate non versate in modo da non determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tale D.P.C.M. dovrebbe pertanto disciplinare le modalità di recupero delle rate sospese entro il 2011.

Articolo 2, comma 4

(Proroga di disposizioni agevolative per il settore cinematografico)

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2011. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All'onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 3.

L'articolo 2, comma 4, dispone la proroga sino al 30 giugno 2011 di una serie di incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dalla legge finanziaria 2008 e scaduti nel 2010.

La norma prevede un limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2011⁹, rimandando per la sua copertura al successivo articolo 3.

Più in dettaglio le disposizioni agevolative di cui viene disposta la proroga sono quelle dettate dall'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Si ricorda che l'articolo 1, commi 325-343 della legge finanziaria 2008 ha previsto una serie di incentivazioni fiscali per il settore cinematografico.

I commi da 325 a 334 hanno introdotto meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (c.d. *tax credit* esterno) che per le imprese interne alla filiera medesima (c.d. *tax credit* interno). I commi da 335 a 337 hanno inteso avviare, anche mediante agevolazioni fiscali, un meccanismo finalizzato ad attrarre sul territorio nazionale produzioni straniere di alto livello. I commi 338, 339, 340 e 341 hanno disposto ulteriori agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografica.

Per quanto riguarda più specificamente le disposizioni agevolative oggetto della proroga, il comma 325 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha riconosciuto - a favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 73 del TUIR e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile - per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta nella misura del 40

⁹ Secondo quanto riportato dalla Relazione tecnica al provvedimento, poiché per la disposizione è stimato un onere annuo di circa 90 milioni di euro, essendo la proroga semestrale il tetto di spesa previsto appare congruo.

per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004.

Tale beneficio si applica anche ai contratti di cointeressenza di cui all'articolo 2554 del codice civile.

Il credito di imposta è concesso fino all'importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo d'imposta.

Il comma 327 ha previsto che - ai fini delle imposte sui redditi - venga riconosciuto un credito d'imposta:

- a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004 e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;
- b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
 - al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
 - al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
 - al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 (contratto di associazione in partecipazione) e 2554 (contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa) del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
- c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
 - al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;
 - al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

Il comma 335 ha riconosciuto alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione un credito d'imposta in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e, comunque, con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000. Tali crediti spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

Il comma 338 ha stabilito che gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se sono impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e d'*essai*. L'agevolazione è concessa a condizione che il film da realizzare sia un film riconosciuto di nazionalità italiana.

Il beneficio è concesso esclusivamente alle imprese che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il comma 339 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha infine previsto un'agevolazione analoga alla precedente, ma limitata al 30 per cento degli utili, per le imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico che impiegano i propri utili, da sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in attività di produzione o di distribuzione relative agli stessi film di cui al comma 338. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria.

Per quanto concerne specificamente gli interventi agevolativi recati - sotto forma di crediti di imposta - dai commi 325, 327 e 335 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, viene specificato che ad essi non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della stessa legge finanziaria.

Si ricorda che il comma 53 citato ha introdotto un limite massimo di utilizzo del credito d'imposta, fissato in misura pari a 250.000 euro annui. La norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle leggi che hanno introdotto le singole misure agevolative.

Articolo 2, comma 5

(Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti)

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,

sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.

L'articolo 2, comma 5, dispone la proroga, per il periodo d'imposta 2011, dell'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

La proroga è disposta nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012, per la cui copertura si rimanda al successivo articolo 3.

Si tratta dell'agevolazione - inizialmente istituita dall'articolo 21 della legge n. 448 del 1998 per gli anni dal 1998 al 2000 e successivamente prorogata¹⁰ fino al 2010 - consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi, indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (ossia dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle

¹⁰ L'articolo 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato l'applicazione di tali disposizioni per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due successivi. È poi intervenuto l'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e al successivo, nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro. Successivamente l'articolo 1, comma 129, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 393 della legge n. 296 del 2006) ne ha prorogata l'applicazione fino al 2007. Quindi l'articolo 1, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha prorogato l'efficacia della disposizione per il periodo d'imposta 2008.

Da ultimo l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, ha prorogato la disposizione per i periodi di imposta 2009 e 2010.

prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

L'agevolazione viene concessa per la ristrutturazione delle reti distributive.

La disposizione prevede altresì che con successivo decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, siano stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in modo tale da rispettare il tetto di spesa (di 24 milioni di euro) fissato dalla norma.

Si ricorda che la riduzione forfetaria del reddito di impresa è attualmente pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

Il comma in esame prevede infine che i contribuenti fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012, debbano assumere quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui sopra.

Articolo 2, comma 6
(Sportelli unici per l'immigrazione)

6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del

Consiglio 29 marzo 2007, n.3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

L'**articolo 2, comma 6**, autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari.

E' infatti tuttora in vigore lo stato di emergenza¹¹ sull'intero territorio nazionale dichiarato il 20 marzo 2002, in considerazione del "*continuo, massiccio afflusso di stranieri che giungono irregolarmente in Italia, creando una situazione particolarmente critica, segnatamente sotto gli aspetti dell'ordine pubblico, dell'accoglienza e della temporanea permanenza*" (D.P.C.M. 20 marzo 2002).

Lo stato di emergenza è stato da ultimo prorogato, con D.P.C.M. 17 dicembre 2010, fino al 31 dicembre 2011¹².

¹¹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ("*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*"), al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi suddetti, può avvalersi di commissari delegati.

¹² Precedentemente, lo stato di emergenza era stato prorogato dai seguenti provvedimenti: D.P.C.M. 11 dicembre 2002, D.P.C.M. 7 novembre 2003, D.P.C.M. 23 dicembre 2004, D.P.C.M. 28 ottobre 2005, D.P.C.M. 16 marzo 2007, D.P.C.M. 14 febbraio 2008, D.P.C.M. 18 dicembre 2008, D.P.C.M. 19

Lo stato di emergenza ha costituito il quadro nel cui ambito si è proceduto a una pluralità di diverse attività, in deroga alle procedure previste in via generale da leggi dello Stato. Tali attività hanno riguardato, ad esempio:

- le procedure connesse alla valutazione delle istanze d'asilo;
- le procedure di regolarizzazione del 2002¹³ e del 2009¹⁴;
- la realizzazione degli interventi necessari all'allestimento, all'ampliamento della disponibilità ricettiva, al miglioramento ed alla manutenzione:
 - dei centri di identificazione ed espulsione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296;
 - dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;
 - dei centri di prima assistenza e soccorso di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, ed all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
 - nonché dei servizi di accoglienza alle frontiere di cui all'art. 11, comma 6, del predetto decreto legislativo 286/1998;
- la gestione dei centri di identificazione e primo soccorso e dei centri di permanenza temporanea ed assistenza (ricorso ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni umanitarie, ecc.; impiego di interpreti estranei alla pubblica amministrazione; ecc.).

Al fine di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza in esame, l'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 29 marzo 2007, n. 3576 ha autorizzato il Ministro dell'interno ad espletare apposite procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di unità di personale nel limite numerico di 650 unità, in deroga alla disciplina allora vigente in materia di impiego di personale a tempo determinato.

novembre 2009. Il D.P.C.M. 14 febbraio 2008, nel prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2008, lo aveva circoscritto ai soli territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia. Tuttavia, il successivo D.P.C.M. 25 luglio 2008 lo ha nuovamente esteso a tutto il territorio nazionale, "*considerato che il persistente afflusso di stranieri comunitari irregolari continua ad essere particolarmente rilevante, assumendo su tutto il territorio nazionale dimensioni sempre più preoccupanti*". Con D.P.C.M. 21 aprile 2005, lo stato di emergenza in questione è stato esteso "*alla situazione di criticità di carattere economico-sociale derivante dalla relevantissima richiesta di lavoratori nei settori agricolo e turistico-alberghiero*".

¹³ Si ricorda che l'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ("*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*") ha disposto una regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestato da cittadini non comunitari come badanti o come lavoratori domestici. Successivamente, la procedura di emersione è stata estesa a tutti i tipi di lavoro con il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 ("*Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari*").

¹⁴ L'art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 ("*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*") ha disposto una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.

Il comma in esame autorizza il rinnovo per un anno dei suddetti contratti, al fine di garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare.

Si ricorda che l'art. 22 del Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che in ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. Ai sensi dell'art. 9 del medesimo Testo unico, lo sportello si occupa anche del disbrigo delle pratiche relative alle procedure di ricongiungimento familiare.

Ai fini della disposizione in esame non si applicano:

- l'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368¹⁵, che reca sanzioni per il caso in cui il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine (in un primo momento maggiorazione della retribuzione e poi trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato);
- l'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹⁶, in materia di stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni;
- l'art. 3, comma 90, della legge 2007, n. 244¹⁷, in materia di stabilizzazione di pubblici dipendenti precari.

Gli oneri per il rinnovo dei contratti in questione sono quantificati in 19,1 milioni.

La relativa copertura è recata dall'articolo 3 del provvedimento in esame.

¹⁵ "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES".

¹⁶ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

¹⁷ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

Articolo 2, comma 7

(Contributo al Commissario di Governo del Comune di Roma)

7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:

«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: *a)* ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati

al contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, più gli interessi legali maturati; *b)* a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto *a)*, le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio

dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad

apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».

Il **comma 7** in epigrafe introduce due commi, il 196-*bis* e il 196-*ter*, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), riguardanti l'anticipazione del contributo al Commissario di Governo per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento del Comune di Roma.

A tale proposito si ricorda che il comma 195 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, come modificato dal decreto legge n. 2 del 2010¹⁸, indi dal Codice dell'ordinamento militare¹⁹, prevede l'attribuzione al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune, nominato ai sensi dell'articolo 78 del decreto legge n. 112 del 2008²⁰, di un contributo pari a complessivi 600 milioni di euro, di cui un sesto al comune di Roma e cinque sestimi al Commissario straordinario del Governo, attraverso assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 314, comma 1, del citato Codice dell'ordinamento militare. Tali fondi comuni sono promossi dal Ministro della difesa allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate. Il contributo è peraltro concesso nei limiti del trasferimento o conferimento ai fondi degli immobili individuati dallo stesso Ministro della difesa con decreti emanati ai sensi del comma 2 del citato articolo 314 del Codice dell'ordinamento militare.

Il successivo comma 196 dell'articolo 2 della finanziaria 2010, più volte modificato, concede un'anticipazione di tesoreria di 500 milioni per l'anno 2010 al Commissario straordinario del Governo, fino a concorrenza dell'importo ad esso attribuito (i cinque sestimi dei 600 milioni complessivi previsti dal suddetto comma 195). Tale anticipazione è finalizzata al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legge n. 112 del 2008, e in particolare al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, ricompresi nel predetto piano di rientro. Al

¹⁸ Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante "*Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni*", convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

¹⁹ Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

²⁰ Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*".

riguardo, il comma 196 prevedeva, nel testo previgente, che quota parte di tale anticipazione, per un importo pari a 200 milioni di euro, fosse erogata entro il mese di gennaio 2010, mentre la restante quota (ulteriori 300 milioni di euro) fosse erogata soltanto subordinatamente al conferimento nonché al trasferimento degli immobili ai fondi comuni costituiti dal Ministero della difesa qui sopra ricordati.

Si rileva che il comma 8 dell'articolo 2 del presente decreto legge (alla cui scheda si rimanda) ha modificato il comma 196 citato, prevedendo che l'anticipazione è accreditata su contabilità speciale per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.

Il nuovo comma 196-bis dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, introdotto dal **comma 7** qui in commento, differisce al 31 dicembre 2011 la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196. Resta fermo quanto previsto dal citato comma 195, articolo 2, della finanziaria 2010 e dal comma 2, articolo 314, del Codice dell'ordinamento militare, che detta la procedura di individuazione degli immobili militari da alienare o valorizzare.

Occorre osservare che la versione previgente del comma 196 faceva esplicito riferimento alla vendita delle quote dei fondi immobiliari in relazione all'estinzione della quota residua di 300 milioni entro il 31 dicembre 2010. La versione vigente, come modificata dal comma 8 dell'articolo 2 del presente provvedimento, non contempla un riferimento esplicito a tale procedura.

Nell'ambito delle procedure di alienazione degli immobili militari, sono da considerarsi prioritarie, ai sensi del nuovo comma 196-bis, quelle relative agli immobili contemplati ai punti 1-4 dell'articolo 4 del protocollo di intesa per la valorizzazione e alienazione degli immobili militari, sottoscritto dal Comune di Roma e dal Ministero della difesa firmato in data 4 giugno 2010, e cioè:

- stabilimento militare materiali elettrici e di precisione, via Guido Reni;
- direzione magazzini del commissariato, via del Porto fluviale;
- magazzini A.M., via dei Papareschi;
- Forte Boccea, area libera adiacente.

Le alienazioni dovranno essere condotte assicurando la congruità del valore degli immobili con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 2, comma 191 della finanziaria 2010.

A tale proposito si osserva che il comma 191, qui richiamato, risulta abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1083) del Codice dell'ordinamento militare, con la decorrenza ivi indicata. Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza 17-26 novembre 2010, n. 341, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dello stesso comma 191.

Il comma 191 disponeva che, ai sensi dell'articolo 58 del D.L. n. 112/2008, in materia di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dallo schema di accordo di programma costituiva autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione delle Province e delle Regioni, fatta eccezione che la variante comporti incrementi volumetrici superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma che siano assoggettati alla disciplina prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004) è acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, da esprimersi entro trenta giorni.

In proposito, si ricorda che l'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, stabilisce che ciascun ente individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione (che è quindi approvato dal consiglio comunale). La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni, salvo alcune eccezioni specificate dalla norma. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi per la dismissione, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

Secondo quanto argomentato nella sentenza n. 341 del 2010 della Corte costituzionale, la norma censurata - comma 191, art. 2, della finanziaria 2010 - "va ad incidere sulla materia del governo del territorio, rientrando nella competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, allorché attribuisce alla delibera del consiglio comunale, sopra indicata, efficacia di autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni (salva la specifica ipotesi pure prevista)".

Gli immobili oggetto delle disposizioni in commento sono alienati con le procedure previste dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005); non trova applicazione il successivo comma 437.

Il comma 436 citato (come sostituito dall'articolo 2, comma 223, della finanziaria per il 2010) autorizza l'Agenzia del Demanio ad alienare beni immobili di proprietà dello Stato singolarmente o in blocco, con le seguenti modalità:

- mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000,00;

- mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00. Ove tali beni non siano aggiudicati, si può ricorrere anche in questo caso alla trattativa privata.

Si osserva che l'alienazione deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché delle procedure disciplinate dall'articolo 14-*bis*, comma 3, lettera *f*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112²¹ in materia di alienazione di immobili della Difesa; in particolare, sono fatte salve le procedure richieste per la verifica dell'interesse storico-artistico dei beni da alienare.

Per quanto attiene all'aggiudicazione, nel caso di esperimento di procedure concorsuali, essa avviene a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base.

Nelle procedure ad offerta libera, l'aggiudicazione è in favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio, sulla base dei valori indicati nell'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento, avendo riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.

Il comma 437, anch'esso sostituito dalla legge finanziaria 2010, non trova applicazione nell'ambito della disciplina qui considerata e prevede diritti di opzione e di prelazione in favore delle regioni e degli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili in vendita.

I proventi della vendita sono destinati:

- ad essere versati, fino all'importo di 500 milioni, di cui al comma 196-*ter* - insieme ai proventi realizzati in riferimento a tutto il territorio nazionale attraverso i fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari costituiti dal Ministero della difesa - al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778, denominata "Fondi di bilancio", intestata all'Agenzia delle entrate, su cui confluiscono, tra l'altro, gli stanziamenti di spesa destinati alla regolazione contabile dei rimborsi e dei crediti di imposta (**lett. a**));
- a reperire, per la quota eccedente a quella prevista dal punto precedente, le risorse necessarie per la riallocazione delle attività delle funzioni svolte nei suddetti immobili da parte del Ministero della difesa (**lett. b**)).

Eventuali ulteriori eccedenze sono destinate all'entrata del bilancio, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

²¹ Recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, successivamente più volte modificata, il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ha l'obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico.

L'ultimo periodo del comma 196-*bis* prevede che il Commissario straordinario del Governo- nominato ai sensi dell'art. 4, co. 8-*bis*. del richiamato DL n. 2/2010 ed in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro- accerti, con propri provvedimenti, le eventuali ulteriori partite debitorie e creditorie rispetto al documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010. Il predetto documento è approvato con effetto decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto (coincidente con la data della pubblicazione, avvenuta il 29 dicembre 2010).

Si ricorda che ai sensi del comma 13-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, il Commissario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito che doveva essere approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il nuovo comma 196-*ter* stabilisce che agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'anticipazione prevista dal comma 196, pari a 500 milioni, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata di parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 (vedi sopra).

Articolo 2, commi 8 e 9
(Piano di rientro finanziario del Comune di Roma)

8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».

9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente: «13-*bis*. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata

comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.»;

b) dopo il comma 13-*bis* è inserito il seguente:

«13-*ter*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario

straordinario. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultano esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;

c) al comma 14-*quater*, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del

bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

d) al comma 15, il primo periodo è soppresso;

e) al comma 17, le parole «L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; l'ultimo periodo, in fine, è soppresso.

Il comma 8 sostituisce il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (v. il testo a fronte della novella nella seconda parte del presente dossier).

La norma in esame, così introdotta:

- dispone l'accreditamento - sulla speciale contabilità per le esigenze di rientro dalla situazione debitoria del Comune di Roma²² - di un'anticipazione di tesoreria di 500 milioni al Commissario straordinario del Governo: per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua (ammontante a 300 milioni di euro), entro il 31 dicembre 2010;
- pone a carico del bilancio dello Stato l'estinzione dell'anticipazione stessa, entro il 31 dicembre 2010.

²² Ex art. 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: Il comma 4 dell'articolo ha disposto che il piano di rientro dalla situazione debitoria del Comune di Roma, contenente la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, sia presentato dal Commissario straordinario al Governo per l'approvazione, gestito con separato bilancio e sia autorizzata - a tale fine - l'apertura di una apposita contabilità speciale.

Secondo il primo, immodificato periodo del comma 196 in esame, l'anticipazione di tesoreria è stata concessa, per l'anno 2010, al Commissario straordinario del Governo per le esigenze di rientro dalla pregressa situazione debitoria, per un importo fino a concorrenza dei cinque sestimi di 600 milioni per provvedere al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008.

Secondo la versione previgente del secondo periodo, sostituito dalla norma in esame, l'anticipazione era erogata secondo una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare, ed era estinta entro il 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei relativi fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo.

Secondo la relazione illustrativa, la previsione di porre in capo al bilancio statale l'onere di 500 milioni determina effetti finanziari negativi esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, e non anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno del settore statale, in quanto restano invariati, rispetto all'originario testo del comma 196 già citato, gli interventi finanziabili con l'anticipazione in questione (pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano), a suo tempo specificatamente individuati, per evitare che l'utilizzo della ripetuta anticipazione da parte della Gestione commissariale potesse peggiorare l'indebitamento netto e il fabbisogno del settore statale.

Il comma 7 dell'articolo in esame (alla cui scheda si rinvia) prevede (nel neointrodotta comma 196-ter dell'art. 2 della legge 191 del 2009) che la copertura del predetto onere sia assicurata da una quota (pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2010) delle risorse attualmente disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 che, a tal fine, è versata all'entrata del bilancio statale per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione concessa.

Il comma 9 apporta modifiche alla normativa previgente in materia di interventi finanziari per Roma Capitale, finalizzati al piano di rientro dall'indebitamento pregresso dell'ente.

Le modifiche introdotte sono - secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa e tecnica - sostanzialmente volte a prevedere che il gettito derivante dall'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili negli aeroporti di Roma e dall'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef (fino al limite massimo dello 0,4 per cento), finalizzato al conseguimento della somma di 200 milioni di euro annui necessaria per il sostegno da parte di Roma capitale degli oneri derivanti dal piano di rientro sia versato direttamente a Roma Capitale, che provvederà al versamento della

somma in questione all'entrata del bilancio dello Stato, indipendentemente dall'andamento del gettito delle due addizionali.

Le modifiche apportate dal comma in esame hanno forma di cinque novelle - dalla lettera a) alla lettera e) - al testo dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La lettera a) del comma 9 in esame modifica il comma 13-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78.

A seguito delle modifiche:

- si specifica che il Commissario straordinario del Governo può stipulare il contratto di servizio, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa, “sotto qualsiasi forma tecnica”;
- si sopprime la norma previgente secondo cui detta stipula era effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di un piano di estinzione, per quanto attiene ai 300 milioni (di cui al fondo per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro), nonché d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro (derivanti dalla addizionali sopra ricordate).
- si prevede - in materia di debito - che il Commissario straordinario, dopo aver proceduto all'accertamento definitivo del debito, come già previsto nella normativa previgente, ne dia immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro. La titolarità del debito resta in capo all'emittente, mentre l'ammortamento è a carico della gestione commissariale. Il Commissario straordinario è inoltre autorizzato a rinegoziare i prestiti con rimborso unico a scadenza, anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati, e ciò anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento di tali tipologia debitoria degli enti territoriali.

Sull'accertamento del debito del Comune di Roma alla data di entrata in vigore del decreto in esame *cfr.* anche la scheda relativa al comma 7.

La lettera b) del comma 9 in esame inserisce un comma 13-*ter* all'articolo 14 del già citato decreto-legge n. 78.

La nuova disposizione disciplina le spese di funzionamento della Gestione Commissariale, ivi compreso il compenso per il Commissario straordinario.

Si prevede - tra l'altro - che il trattamento retributivo del Commissario sia finanziato riducendo le risorse destinabili a nuove assunzioni da parte del Comune di Roma.

Il comma così inserito:

- rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che disciplina in generale i poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione (potere di accesso, poteri di ottenere idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario, potere di dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature che, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale);
- pone le spese di funzionamento della gestione commissariale, incluso il compenso per il Commissario straordinario, a carico del fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008 (*ex art. 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*);
- pone un limite massimo di 2,5 milioni di euro alle predette spese di funzionamento, su base annua;
- rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione del compenso annuo per il Commissario straordinario, in misura non superiore all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale;
- prevede che le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma siano ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo;
- dispone che la gestione commissariale abbia comunque termine all'esaurimento delle attività di carattere gestionale di natura straordinaria, e che alla residua attività meramente esecutiva e adempimentale provvedano gli uffici di Roma Capitale.

La lettera c) del comma 9 in esame sostituisce il quarto periodo del comma 14-*quater* dell'articolo 14 del già citato decreto-legge n. 78.

Il testo previgente imponeva al Comune di Roma di garantire l'ammontare di 200 milioni di euro annui; nel caso in cui le entrate derivanti dalle addizionali straordinarie (addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Roma e dell'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, come previsto dal comma 14 citato) fossero state inferiori a 200 milioni di euro, era infatti vincolata

una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato al fine di assicurare la parte eventualmente mancante.

La disposizione qui in esame prevede:

- che le entrate derivanti dalle addizionali, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, siano versate all'entrata del bilancio del Comune di Roma;
- che il Comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, versi all'entrata del bilancio dello Stato 200 milioni di euro annui. A tale fine, il Comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento, secondo la disciplina generale di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

La lettera d) del comma 9 in esame sopprime il primo periodo del comma 15 dell'articolo 14 del già citato decreto-legge n. 78. La disposizione soppressa disponeva il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle entrate derivanti dall'adozione dell'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Roma e dell'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (misure previste dal comma 14 citato).

La lettera e) del comma 9 in esame interviene sul comma 17 dell'articolo 14 del già citato decreto-legge n. 78.

L'intervento modificativo riguarda l'accesso al fondo - di cui si è detto - allocato sul bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dotato annualmente di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per gli oneri del piano di rientro. Mentre nella versione previgente l'accesso al fondo era subordinato alla verifica positiva delle misure di riequilibrio finanziario da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nel testo normativo in esame la verifica positiva - effettuata ora di concerto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'interno - autorizza il Commissario straordinario ad estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute.

Viene inoltre soppresso il periodo che disponeva - all'esito della predetta verifica - il versamento delle somme eventualmente eccedenti i 200 milioni di euro per ciascun anno alla gestione ordinaria del Comune di Roma ed il concorso al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.

La successione degli interventi normativi di disciplina del rientro dalla situazione di indebitamento del Comune di Roma.

L'articolo 78 del D.L. n. 112/2008, al fine di favorire il rientro dalla situazione di indebitamento del Comune di Roma, ha disposto la nomina del Sindaco a Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate e di

predisporre ed attuare un piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune. Tale piano di rientro è stato presentato dal Commissario straordinario il 5 dicembre 2008 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data.

Nelle more dell'approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell'articolo 78 del D.L. n. 112 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il Comune di Roma si trovava ad affrontare.

Successivamente, il **D.L. n. 154/2008, all'articolo 5, comma 3**, ha previsto per le medesime finalità del suddetto articolo 78 l'attribuzione al Comune di Roma di un analogo contributo di 500 milioni di euro anche per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008.

Il medesimo comma 3, ultimo periodo, ha altresì disposto, ai fini del rifinanziamento annuale del piano di rientro, che a decorrere dall'anno 2010, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell'ambito delle risorse disponibili.

Per l'anno 2010, l'**articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009)** ha attribuito al Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell'articolo 78 del D.L. n. 112/2008 un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro, attraverso assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. n. 66/2010) ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili stessi ai fondi comuni.

L'articolo 14 del D.L. n. 78 del 2010 ha dettato diverse disposizioni (commi da 13-*bis* a 18) relative all'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma, predisposto dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 78 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008), che, ai sensi del comma 18, costituiscono attuazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 154/2008 (legge n. 189/2008).

Per il reperimento dei finanziamenti occorrenti al finanziamento del piano di rientro e per la relativa copertura di spesa, il comma 13-*bis* autorizza il Commissario straordinario del Governo a stipulare un apposito contratto di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del DPCM del 5 dicembre 2008 con cui è stato approvato il piano di rientro. La stipula è effettuata previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il Comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14. Il Commissario straordinario procede all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 14 prevede la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell'economia, con dotazione annua di 300 milioni di euro a decorrere dal 2011 in favore del Comune di Roma per il concorso agli oneri del piano di rientro finanziario. Poiché il D.L. n. 154/2008 prevedeva, all'articolo 5, comma 3, un contributo annuale di 500 milioni di euro, la restante quota, pari a 200 milioni, venga reperita mediante addizionale sui diritti

di imbarco negli aeroporti di Roma (fino a un euro per passeggero) e incremento dell'addizionale comunale all'Irpef fino al limite massimo dello 0,4%.

Il comma 14-quater fissa le modalità di istituzione delle suddette addizionali e stabilisce altresì che il Comune di Roma sia tenuto a garantire in ogni caso l'ammontare di 200 milioni di euro annui.

Il comma 15 chiarisce, con riferimento alla restante quota di 200 milioni, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia viene istituito, oltre al fondo di 300 milioni già previsto dal comma 14, un ulteriore fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a partire dal 2011, finalizzato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse, il comma 15-bis prevede che il Ministro dell'economia corrisponda direttamente all'istituto finanziatore le risorse dei due fondi di 300 milioni e di 200 milioni. Il Commissario straordinario è tenuto a trasmettere annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano (comma 15-ter). Con riferimento alla gestione ordinaria del Comune di Roma e alla sua stabilità finanziaria, il comma 16 detta una serie di misure che il Comune può adottare al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

L'accesso al fondo di 300 milioni annui è condizionato, dal comma 17, alla verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse necessarie alla copertura del fondo di 200 milioni, nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria disposte ai sensi del comma 16. Le somme riscosse oltre l'importo di 200 milioni di euro annui sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.

Da ultimo, la **legge finanziaria per il 2011** (legge n. 220/ 2010), **all'articolo 1, comma 112**, ha previsto una particolare procedura per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al Comune di Roma.

Articolo 2, commi 10-12

(Dismissione dei beni immobili militari e fondi comuni di investimento immobiliari militari)

10. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *d*), è così sostituita: «*d*) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera *a*), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita:

fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze;

in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato; in un *range* tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità ed ai

tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;».

11. All'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n.410;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla cessione delle

quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera *d*). A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle difese.».

12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n.66, come modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n.410.

Il **comma 10** riguarda la dismissione di beni immobili del Ministero della difesa. Si tratta dei beni immobili della Difesa di cui all'art. 307 del Codice dell'ordinamento militare, diversi da quelli di servizio di cui all'art. 306 dello stesso codice, in relazione ai quali la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, quelli, tra gli immobili militari non compresi negli elenchi di cui al comma 2 (immobili non più utilizzati per finalità istituzionali), da alienare, permutare o valorizzare direttamente, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare.

Novellando la lettera *d*) del comma 10 dell'art. 307 del Codice dell'ordinamento militare²³, viene modificata la destinazione dei proventi derivanti dalle suddette alienazioni, specificando le quote che spettano rispettivamente: al Ministero della Difesa, e più in particolare, a quali fondi del suo stato di previsione (alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare al MEF); al bilancio dello Stato; agli enti locali interessati. Tale riparto risulta così articolato: fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, per le spese di riallocazione di funzioni e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel Fondo Casa di cui all'articolo 1836 del medesimo Codice; in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato; in un *range* compreso tra il 5 ed il 15 per cento, proporzionato alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

²³ D.Lgs. 15-3-2010 n. 66.

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle quote spettanti al Ministero della difesa e al bilancio dello Stato.

Viene inoltre specificato che tale assegnazione secondo il predetto riparto avviene da parte del MEF previa verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita- riferimento in precedenza non presente.

Si ricorda che i fondi di cui all'articolo 619 summenzionato consistono in un fondo in conto capitale e uno di parte corrente, le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilità, per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio.

Il Fondo Casa di cui all'art. 1836 del citato Codice è un fondo per la concessione di mutui agevolati al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, alimentato, in quota parte, dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, e in quota parte dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento dei predetti mutui, riassegnate al bilancio dello Stato per le medesime finalità. Tali somme sono versate su apposita contabilità speciale.

Il **comma 11** novella alcuni commi dell'articolo 314 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari.

Si ricorda al riguardo che la legge finanziaria per il 2010, all'art. 2, commi 189-194, aveva autorizzato (co. 189) il Ministro della difesa, al fine di reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con cui vengono sottoscritti accordi di programma (co. 190) per la valorizzazione di detti immobili. Le disposizioni di cui ai commi 189 e 190 sono state abrogate dal nuovo Codice dell'ordinamento militare, ma sono state integralmente riprodotte, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 314 del Codice stesso.

Con la sostituzione del comma 4 del richiamato articolo 314 viene assegnato al solo Ministero della difesa, eliminando il concerto con il MEF, il compito di individuare la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. La modalità prescelta per l'individuazione della SGR è la procedura competitiva. Viene anche eliminata la determinazione della quota spettante ai comuni con i quali sono stati sottoscritti accordi di programma,

precedentemente non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati; tale quota in favore dei comuni è ora rideterminata dal novellato comma 6 in un *range* compreso tra 5 e 15 per cento.

Il nuovo testo del comma 6 del medesimo articolo 314 prevede che le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione o i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, siano destinati secondo le percentuali (42,5%; 42,5%; 5-15%) e le modalità (previa verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita) previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d) e già illustrate. A tale fine possono essere destinate alle finalità del Fondo Casa fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa.

Precedentemente erano destinate al fondo in conto capitale istituito presso lo stato di previsione della Difesa di cui all'art. 619 del Codice, nonché all'entrata del bilancio dello Stato, fermo restando l'importo dovuto a titolo di contributo al Comune di Roma e al Commissario straordinario per il ripiano del debito del Comune di Roma di cui al comma 195 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2010.

La relazione illustrativa del Governo attesta che le modifiche agli articoli 307 e 314 del Codice risultano neutrali per la finanza pubblica, atteso che l'attribuzione dei proventi monetari dovrà necessariamente essere subordinata alla previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita.

Il **comma 12** stabilisce che nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4 del Codice, come modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, si proceda secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 3 e 4 del DL n. 351/2001²⁴, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Tali riferimenti normativi che corrispondono, rispettivamente, alla disciplina delle cartolarizzazioni e del conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare, vengono in estrema sintesi ricordati qui di seguito.

A titolo introduttivo, si ricorda che la cartolarizzazione è una tecnica finanziaria che converte attività non facilmente negoziabili in strumenti finanziari più facilmente

²⁴ *Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.*

collocabili sui mercati, permettendo di ottenere in anticipo il valore attuale dei flussi di cassa generati. Nel caso degli immobili, essi sono trasferiti ad un'apposita società-veicolo (a responsabilità limitata), la quale emette titoli il cui rimborso è effettuato sulla base dei proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili oppure agisce mediante finanziamenti concessi da terzi, e versa ai proprietari cedenti l'importo raccolto con tali operazioni, a titolo di prezzo iniziale. I beni e i diritti acquisiti nell'ambito di una cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società-veicolo e da quello di altre operazioni.

Secondo l'articolo 3 del D.L. n. 351/2001, i beni immobili in oggetto possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società appositamente costituite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze determinano:

- il prezzo iniziale che le società corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;
- le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società realizzano per finanziare il pagamento del prezzo;
- l'immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti;
- la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;
- le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.

Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale viene riconosciuta una serie di diritti. Il principale tra questi è il diritto di opzione per l'acquisto, ad un prezzo di vendita il quale -tranne che per le unità immobiliari di pregio- è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento (e può diminuire ulteriormente in taluni casi di acquisto a mezzo di mandato collettivo, regolati dal comma 8 dell'articolo 3 del D.L. n. 351/2001). Altri importanti diritti riconosciuti ai conduttori sono il diritto di prelazione e, per coloro che dichiarano un reddito familiare complessivo annuo lordo inferiore a 19.000 euro, il diritto del rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni.

Ancora a proposito dell'articolo 3 del D.L. n. 351/2001 si precisa che le disposizioni recate dal suo comma 15-*ter* relativamente alla possibilità di permuta da parte del Ministero della Difesa di beni immobili di proprietà statale in uso al dicastero per finalità istituzionali, da effettuare con beni e servizi di enti territoriali, società a partecipazione pubblica e soggetti privati, d'intesa con l'Agenzia del demanio, pur esplicitamente abrogate con articolo 2268, comma 1, n. 1001 del nuovo Codice dell'ordinamento militare, sono in realtà tuttora vigenti in quanto sono riprodotte integralmente dall'articolo 307, comma 7, del medesimo Codice.

L'articolo 4 del D.L. n. 351/2001, in più punti modificato dall'articolo 4 del D.L. n. 168/2004²⁵, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la

²⁵ Recante *Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.

costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali. Gli immobili in uso governativo sono concessi in locazione all'Agenzia del Demanio la quale li assegna per un tempo massimo di nove anni (peraltro rinnovabili) ai soggetti che li hanno in uso. Il Ministro dell'economia e delle finanze fissa i canoni e altre condizioni riguardanti le suddette assegnazioni, basandosi su parametri di mercato.

Articolo 2, commi 13-16

(Partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per l'assistenza finanziaria ai Paesi più poveri)

13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti in cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente. Conseguentemente:

a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;

c) una volta completata la riforma del *New Arrangements to Borrow* (NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti

saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

14. È altresì prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite l'*Extended credit facility* del *Poverty reduction and growth trust*, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio tramite l'*Extended credit facility* del *Poverty reduction and growth trust*, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.

15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità

previsionale di base 8.1.7. dello stato di delle finanze per l'anno 2010 e
previsione del Ministero dell'economia e corrispondenti per gli anni successivi.

I **commi da 13 a 16 dell'articolo 2** recano disposizioni dirette ad autorizzare la Banca d'Italia a concedere prestiti al Fondo monetario internazionale (FMI) in relazione ad operazioni dirette a fronteggiare la crisi finanziaria, nonché per la concessione di prestiti a favore dei Paesi più poveri. Su tali prestiti viene accordata la garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali e degli interessi, nonché per la copertura degli eventuali rischi di cambio.

Più in dettaglio, il **comma 13** dispone la proroga delle disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti previste dal decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 726. Tale proroga viene disposta al fine di contrastare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra di aprile 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010.

Si ricorda che l'articolo 1 del decreto legge n. 7 del 1999²⁷ ha previsto che il Ministero dell'economia può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verificano circostanze imprevedute sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo.

Si ricorda altresì che, per quanto concerne il Vertice G20 di Londra (aprile 2009), in tale sede sono stati assunti una serie di impegni in materia finanziaria. Tra questi:

- sono stati stanziati 1.100 mld di dollari dal G20 in favore di FMI, Banca mondiale e banche per lo sviluppo per sostenere i flussi del credito, la crescita e la difesa dell'occupazione;
- saranno impegnati complessivamente dai singoli paesi del G20 fondi per 5.000 mld di dollari entro il 2010 per i piani anti-crisi;
- in tema di svalutazioni, i paesi del G20 si sono impegnati ad astenersi da svalutazioni competitive e ad agire per la stabilità dei cambi;

²⁶ Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1999, n. 20 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 25 marzo 1999, n. 74.

²⁷ Il decreto legge n. 7 del 1999, come ricordato nella premessa, era stato emanato per consentire la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare in via immediata la grave crisi finanziaria riguardante il Brasile, predisponendo al contempo uno strumento giuridico che consentisse anche in analoghe situazioni, e secondo gli impegni internazionali dell'Italia, la tempestiva concessione della garanzia dello Stato ai prestiti erogati dalla Banca centrale per le esigenze di intervento dello stesso tipo nei confronti di altri Paesi aderenti al FMI.

- il *financial stability forum* viene trasformato (FSF) in consiglio per la stabilità finanziaria (FSB). Tra i suoi compiti, la vigilanza sui rischi macroeconomici e la fissazione di principi sulle remunerazioni dei manager;
- sulle agenzie di *rating*, è stata prevista la definizione di regole per evitare conflitti d'interesse;
- per gli *Hedge Fund* è stata prevista la sottoposizione a nuove regole e meccanismi di vigilanza;
- per le banche è stata decisa l'armonizzazione dei criteri di valutazione dei requisiti patrimoniali;
- il FMI è stato autorizzato a vendere le sue riserve auree per finanziare i paesi più poveri in difficoltà;
- è stato quindi fissato l'obiettivo di varare la riforma della Banca mondiale nella primavera del 2010.

Nel Vertice G20 di Seul (novembre 2010) i *leader* dei paesi partecipanti hanno assunto un "piano d'azione" in materia finanziaria che può sintetizzarsi come segue:

- in materia di cambi, vigilanza sugli eccessi di volatilità, rifiuto delle svalutazioni competitive, flessibilità dei tassi di cambi;
- in materia di squilibri commerciali, rifiuto dei protezionismi e riduzione degli eccessi nelle partite correnti "a livelli sostenibili", nonché impegno di elaborare entro metà 2011 linee guida indicative da presentare ai Ministri delle finanze e ai Governatori centrali.
- in materia di riforme finanziarie, accordo sui nuovi requisiti di capitale per le banche e su nuove regole per le istituzioni finanziarie *'too big to fail'*;
- in materia di FMI, riforma delle quote e della *governance*, per dotare il Fondo di "maggiore legittimità, credibilità ed efficacia", garantendo maggiore rappresentanza ai Paesi emergenti;
- in materia di bilanci pubblici, conferma della priorità assoluta attribuita al risanamento per garantire la crescita, chiamando i Paesi ad attuare "piani a medio termine chiari, credibili, ambiziosi e differenziati a seconda delle condizioni di ciascun Paese".

Per quanto concerne invece il Consiglio europeo (giugno 2009), questi ha raggiunto - in tema finanziario - un accordo sulla creazione di un sistema europeo di vigilanza, stabilendo l'operatività dei nuovi organi di supervisione contemplati dalla riforma già nel corso del 2010. Le decisioni prese dalle *European Supervisory Authorities* (le autorità che dovranno vigilare su banche, assicurazioni e Borse) non dovranno in alcun modo interferire con le responsabilità di bilancio dei singoli Stati membri.

In tale sede è stata altresì ribadita l'importanza della costituzione di un quadro globale transnazionale per la prevenzione e la gestione delle crisi finanziarie.

Per quanto riguarda le risorse dell'FMI, gli Stati membri si sono dichiarati disponibili a fornire rapidamente un sostegno temporaneo per un importo totale di 75 miliardi di euro. "In linea di principio", nel quadro di una ripartizione equa degli oneri a livello mondiale, "gli Stati membri sono pronti a farsi carico, attraverso i nuovi accordi di prestito, in linea con il rispettivo peso economico, quale rispecchiato dalle rispettive quote, del fabbisogno supplementare di finanziamento che dovesse derivare nel medio periodo, riconoscendo il necessario collegamento tra contributo e rappresentanza".

Più in concreto, per fronteggiare la crisi finanziaria la **lettera a) del comma 13** autorizza la Banca d'Italia a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale per la conclusione di **un accordo di prestito** di un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro.

Tale accordo di prestito, da stipularsi tra la Banca d'Italia ed il Fondo monetario internazionale, è già stato approvato in una bozza definitiva in data 21 ottobre 2009 ed è riportato in **allegato al decreto legge in esame**; la disposizione dispone altresì che l'accordo diventi esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In estrema sintesi il "*Borrowing agreement Between Banca d'Italia and the International Monetary Fund*", approvato il 21 ottobre 2009, fissa nei dettagli i termini e le condizioni ai quali, allo scopo di fronteggiare la crisi finanziaria, la Banca d'Italia si impegna a prestare al Fondo monetario internazionale (FMI) l'equivalente, calcolato in Diritti Speciali di Prelievo (DSP), di 8,11 miliardi di euro.

In particolare, nell'Accordo viene stabilito che il FMI può effettuare prelievi per un periodo di due anni a partire dalla data del primo prelievo oppure un mese dopo la data dell'entrata in vigore dell'accordo medesimo. Salvo ulteriori accordi, il FMI notificherà la sua intenzione di prelevare alla Banca d'Italia con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Con il consenso della Banca d'Italia, il FMI può estendere la possibilità di effettuare prelievi per ulteriori periodi di un anno fino ad un totale di quattro anni.

L'accordo prevede, tra l'altro, che se non altrimenti stabilito, il FMI non possa prelevare più dell'equivalente di un miliardo di euro per ciascuna settimana e non più dell'equivalente di quattro miliardi di euro per ciascun mese civile.

Il FMI non potrà effettuare prelievi in eccedenza al limite di 8,11 miliardi di euro.

Il FMI, all'inizio di ogni trimestre dell'anno finanziario, fornirà alla Banca d'Italia una stima il più precisa possibile dell'ammontare dei prelievi previsti per il trimestre successivo, nonché stime rivedute, se necessario, nel corso del trimestre stesso.

Su richiesta della Banca d'Italia il FMI fornirà titoli non negoziabili di debito nei confronti della Banca stessa derivanti dall'accordo medesimo.

Il FMI stabilisce tutti i termini per la scadenza ed il rimborso dei prelievi effettuati, così come i tassi di interesse che verranno riconosciuti in base all'entità dei prelievi stessi i quali verranno denominati in DSP.

Il rimborso dei prelievi sarà effettuato in euro e quello degli interessi in DSP, a meno che non intervengano ulteriori accordi. Il FMI può comunque effettuare il pagamento degli interessi in euro, con il consenso della Banca d'Italia, o in altra valuta corrente.

L'Accordo stabilisce inoltre che l'impegno della Banca d'Italia al prestito possa aver termine su richiesta della Banca stessa, qualora la bilancia dei pagamenti del Paese o lo stato delle sue riserve non consentano ulteriori prelievi e il FMI, esaminata la situazione, decida in tal senso. Allo stesso modo, in caso di necessità, la Banca d'Italia può richiedere un rimborso anticipato dei prestiti effettuati.

L'Accordo stabilisce, infine, le clausole di trasferibilità degli impegni di pagamento nonché i tassi di cambio ai quali verranno effettuati tutti i prelievi ed i rimborsi.

In secondo luogo per fronteggiare la crisi finanziaria la **lettera b)** autorizza la Banca d'Italia, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare indicato in alinea, a contribuire ulteriormente nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro.

Si segnala che, anche alla luce di quanto affermato nella relazione al provvedimento - secondo cui l'ammontare massimo del prestito è pari a 13,53 miliardi di euro, di cui 8,11 miliardi da versarsi secondo le modalità stabilite dall'accordo di prestito tra Banca d'Italia e FMI - il riferimento all'ammontare "di cui alla alinea" appare incongruo e andrebbe sostituito facendo riferimento all'ammontare "di cui alla lettera a)".

La successiva **lettera c)** autorizza la confluenza dei prestiti di cui alle lettere a) e b) - una volta completata la riforma del *New Arrangements to Borrow* (NAB) - nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente che è pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP).

Si ricorda che i *New Arrangements to Borrow* (NAB) sono accordi di prestito multilaterali entrati in vigore nel 1998 che impegnano 25 paesi, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse aggiuntive alla liquidità del FMI in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Le somme accordate in base ai nuovi accordi ammontano a 34 miliardi di DSP.

I Diritti Speciali di Prelievo (DSP; in inglese *Special Drawing Rights, SDRs*) rappresentano un'attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è determinato in base ad un paniere di cinque valute. Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta, previa approvazione della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dell'85% del potere di voto.

La **lettera d)** del comma 13 rinvia infine ad apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la regolazione dei rapporti che deriveranno dai suddetti prestiti.

Il **comma 14** proroga l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge n. 146 del 2003²⁸.

²⁸ La legge n. 146 del 2003, recante "Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale", ha autorizzato, all'articolo 1, la Banca d'Italia a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. Ad integrazione di detto prestito, la Banca d'Italia è stata autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di

In particolare la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di DSP da erogare a tassi di mercato tramite l'*Extended credit facility* del *Poverty reduction and growth trust*. Per la definizione delle modalità di concessione del prestito si rimanda ad apposito accordo tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Si ricorda che l' *Extended Credit Facility* (ECF) è lo strumento del Fondo monetario internazionale che ha sostituito, dal gennaio 2010, la *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF) per garantire supporto finanziario ai Paesi a basso reddito. Le caratteristiche dell'ECF sono: tassi di interesse pari a zero, periodo di grazia di 5,5 anni, termine massimo di ripagamento di 10 anni.

Secondo quanto riportato nella Relazione al provvedimento, poiché l'importo del prestito da garantire è pari a 800 milioni di DSP ed il controvalore di 1 DSP, all'epoca della redazione del disegno di legge, risultava pari a circa 1,063.460 euro, il valore complessivo del prestito in euro ammonterebbe a circa 850 milioni. Il Governo ha tuttavia preferito non precisare nel testo il corrispondente valore del prestito, trattandosi di valori soggetti ad oscillazioni in quanto legati all'andamento di un paniere di valute.

In aggiunta al prestito erogabile dalla Banca d'Italia, anche il Ministero dell'economia e delle finanze viene autorizzato a concedere un sussidio ai Paesi più poveri, tramite l'*Extended credit facility* del *Poverty reduction and growth trust*, per un ammontare complessivo di 22,1 milioni di DSP, utilizzando le risorse già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.

Come specificato dalla Relazione, saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il FMI come residui dei contributi già erogati dall'Italia per sussidi finanziari ai Paesi a basso reddito sulla base dell'articolo 2 della legge n. 173 del 1990²⁹. Di conseguenza la disposizione non comporta l'esborso di nuove risorse a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 15** prevede che sui prestiti di cui ai commi precedenti è accordata la garanzia dello Stato per:

- il rimborso del capitale
- gli interessi maturati
- la copertura degli eventuali rischi di cambio.

Il **comma 16** dispone infine in merito alla copertura degli oneri eventuali derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato di cui al comma precedente

mercato, al «Conto Prestiti» della PRGF, amministrato dal FMI, secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Sui prestiti suddetti è stata accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.

²⁹ Recante "Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo monetario internazionale (FMI) e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti ai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca mondiale".

per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio.

A tale copertura si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.

Si ricorda che il citato articolo 31 della legge di contabilità prevede che, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, siano elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Come evidenziato nella Relazione, si tratta di una modalità di copertura che non individua un tetto di spesa - data l'imponderabilità dell'evento prospettato nella norma - ma si limita "al ricordo eventuale delle risorse disponibili nell'ambito dello stanziamento".

Articolo 2, comma 17

(Interventi per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'euro)

17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di

ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.

L'**articolo 2, comma 17**, disciplina la possibilità di provvedere mediante anticipazioni di tesoreria per eventuali pagamenti che si rendessero necessari al fine di fronteggiare l'operatività della garanzia prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010³⁰ (ossia la garanzia offerta dallo Stato sulle passività della società appositamente costituita assieme agli altri Stati membri dell'euro - c.d. *special purpose vehicle*³¹ - e dirette a costituire la provvista finanziaria per la concessione di prestiti agli Stati dell'area euro).

Più in dettaglio, la norma prevede che, a fronte degli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, si possa ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, che devono essere regolarizzate entro il termine di novanta giorni dal pagamento con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

Viene richiamata, a tal fine, la procedura speciale disciplinata dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 2010³².

Come evidenziato dalla Relazione al provvedimento, la norma è finalizzata ad estendere il ricorso alla speciale procedura - già prevista nel caso di prestiti alla Grecia - alla luce degli accordi intervenuti in sede comunitaria sulle concrete modalità di funzionamento delle garanzie accordate dall'Italia sulle emissioni, che prevedono tempi operativi piuttosto brevi.

Tale procedura ha consentito l'immediata erogazione dei prestiti alla Grecia con il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, successivamente regolarizzate con

³⁰ Recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

³¹ Si tratta della EFSF (*European Financial Stability Facility*).

³² Recante "*Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro*", pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 2010, n. 107.

l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, a valere sul netto ricavo dei titoli di Stato emessi a tal fine.

Da qui la necessità - secondo il Governo - di estendere la procedura d'urgenza, già attivata per il prestito alla Grecia, anche ad altre eventuali ipotesi di attivazione della garanzia dello Stato su interventi analoghi della *European Financial Stability Facility* (EFSF).

La Relazione sottolinea altresì che la disposizione servirebbe anche ad evitare il fenomeno dell'insorgere di pressioni speculative sui mercati al solo annuncio dell'emissione di titoli finalizzati alla salvaguardia dell'euro.

Si ricorda che il citato articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha autorizzato, al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze ad assicurare la partecipazione dell'Italia, per una spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2010, al capitale sociale della società da costituire, insieme agli altri Stati membri dell'area euro, per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'euro, in conformità con le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010.

Il comma 2 ha invece autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della suddetta società dirette a costituire la provvista finanziaria per la concessione di prestiti agli Stati dell'area euro. A copertura degli eventuali oneri si provvede con emissione di titoli di stato a medio-lungo termine, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 67 del 2010 recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. È altresì previsto che la suddetta garanzia venga elencata in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze distinto da quello già previsto dall'articolo 31 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità), assieme alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva.

Per quanto concerne il citato articolo 2 del decreto-legge n. 67 del 2010, diretto a disciplinare la procedura di concessione dei prestiti in favore della Grecia, al comma 3 ha autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti nei termini concordati. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti autorizzano il ricorso alle anticipazioni, la cui regolarizzazione deve essere effettuata entro novanta giorni dal pagamento.

Articolo 2, comma 18

(Differimento del termine per l'approvazione dei bilanci delle Agenzie fiscali)

18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

L'**articolo 2, comma 18**, prevede, per l'anno 2011, il differimento al 30 giugno del termine per l'approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali.

Vengono altresì corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

Si segnala l'incongruenza tra l'inserimento della norma all'interno dell'articolo 2 - rubricato "Proroghe onerose di termini" - e quanto affermato nella Relazione al provvedimento, secondo la quale la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2, comma 19

(Internet point)

19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31

dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Il **comma 19 dell'articolo 2** proroga al 31 dicembre 2011 l'obbligo di ottenere una licenza dal questore per l'apertura di *internet point* ed abroga invece le disposizioni di rango primario che prevedono l'obbligo per i titolari e i gestori di *internet point* di identificare gli utenti e di monitorarne l'attività (v. il testo a fronte della novella nella seconda parte del presente dossier).

Esso, in particolare, ha modificato l'art. 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144³³ (c.d. decreto Pisanu) che, nel testo precedente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, prevede:

(1) al comma 1: che, fino al 31 dicembre 2010³⁴, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La

³³ "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

³⁴ L'obbligo in questione, doveva originariamente restare in vigore fino al 31 dicembre 2007. La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 144/2005 sottolineava che la necessità di una specifica autorizzazione di polizia e l'adozione di specifiche misure di identificazione degli utenti non contrastano con il principio della libera fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica sancito dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in quanto il Codice stesso fa salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e sicurezza dello Stato. Secondo la relazione, tale circostanza sembra consentire un regime autorizzatorio quale quello in esame, atteso che lo stesso è destinato ad incidere non sulle attività inerenti alla fornitura delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica, ma sull'offerta all'utente occasionale di specifici servizi in locali pubblici o aperti al pubblico. La vigenza dell'obbligo in questione è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2008 dall'art. 34 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria". Un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2009 è stata effettuata dall'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti". La nuova proroga al 31 dicembre 2010 - disposta dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"- era giustificata, secondo la relazione illustrativa al relativo disegno di legge di conversione, sulla base dell'attualità del rischio terrorismo.

licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale;

(2) ai commi 4 e 5: che con decreto ministeriale³⁵ sono stabilite: a) le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività suddette è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 122, comma 1, e dall'art. 123, comma 3, del Codice della *privacy*, nonché b) le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal Codice della *privacy*, il controllo sull'osservanza del suddetto decreto ministeriale e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

Il provvedimento in esame ha prorogato al 31 dicembre 2011 l'obbligo di ottenere la licenza, al contempo circoscrivendo tale obbligo solo a coloro che a titolo di attività principale gestiscono un *internet point* (**lettera a**)).

La relazione illustrativa afferma che l'intenzione è quella di escludere l'obbligo di licenza per tutti coloro che mettono a disposizione il collegamento a internet quale servizio accessorio.

La **lettera b**) ha invece abrogato i commi 4 e 5 che, come si è detto, costituiscono la base per l'adozione del D.M. 16 agosto 2005, recante "*Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155*".

La relazione illustrativa non espone la *ratio* dell'abrogazione.

A tal proposito, si ricorda che il Governo ha recentemente presentato in Senato un disegno di legge che prevede la completa abrogazione dell'art. 7 del decreto Pisanu (art. 3 dell'A.S. 2494, attualmente all'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia). Secondo la relazione illustrativa di tale provvedimento, la *ratio* dell'abrogazione risiede nelle seguenti considerazioni:

³⁵ In attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 144/2005 è stato adottato il D.M. 16 agosto 2005, recante "*Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155*".

(1) gli appesantimenti burocratici dovuti a fotocopie e archiviazioni dei documenti degli utenti sono fattori fortemente penalizzanti per lo sviluppo delle nuove tecnologie e degli strumenti web;

(2) in nessun paese occidentale sarebbe prevista una normativa tanto rigorosa sull'accesso alle reti Internet e soprattutto al Wi-Fi;

(3) in questi anni c'è stata una straordinaria evoluzione tecnologica che può consentire soluzioni diverse dalle restrizioni vigenti ma che permettono, comunque, l'attività investigativa.

Con riferimento all'ultima delle suddette considerazioni, la relazione illustrativa dell'A.S. 2494 non indica quali siano le soluzioni alternative che consentirebbero comunque l'attività investigativa. La stessa relazione illustrativa riconosce che il superamento del decreto Pisanu richiede da parte del Parlamento un approfondimento finalizzato a pervenire ad un giusto equilibrio tra la libertà di comunicazione, lo sviluppo della new economy e idonei standard di sicurezza.

* * *

Si segnala che l'abrogazione dell'intero art. 7 del decreto Pisanu è prevista inoltre dall'A.S. 2373 (Vita e altri), recante "*Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di limitazioni dell'accesso a internet*", presentato al Senato il 13 ottobre 2010 e non ancora assegnato.

Alla Camera dei deputati, due disegni di legge identici - A.C. 3736 (Lanzillotta e altri) e A.C. 3787 (Bergamini e altri) - sono attualmente all'esame delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti). A tali disegni di legge è stato successivamente abbinato l'identico A.C. 3853 (Graziano e altri).

Mentre tutti i disegni di legge summenzionati prevedono l'abrogazione *tout court* dell'art. 7 del decreto Pisanu, e con esso di ogni forma di controllo, l'A.C. 2962 (Frassinelli e altri, assegnato alla sola Commissione affari costituzionali della Camera, che non ne ha iniziato l'esame) modifica tale disposizione in punto di contenuto del decreto ministeriale di attuazione, stabilendo: che tale decreto debba individuare le ipotesi in cui si deve procedere alla preventiva identificazione dell'utente; che tale identificazione possa essere anche indiretta; che tra le modalità di identificazione del soggetto debba esservi almeno una ipotesi che prescindano dall'identificazione fisica del medesimo.

Articolo 3 *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio»;

b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni; il versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; e quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;

f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede: a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche

amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 3 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.

Il **comma 1** specifica le modalità di copertura dei complessivi oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6 (più propriamente dei commi 1, 2, 4, 5 e 6, in quanto il comma 3 - secondo la Relazione - non avrebbe effetto sui saldi), pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni di euro per l'anno 2012.

In particolare, tale copertura è prevista, rispettivamente:

- quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente versamento all'entrata, di una quota delle risorse disponibili iscritte presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta;
- quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge n. 220 del 2010;

L'articolo 1, comma 58, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria.

- quanto a 73 milioni di euro per l'anno 2011 mediante versamento all'entrata di disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa, a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge n. 388 del 2000, gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
- quanto ad 50 milioni di euro per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010;

Il comma 14-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

- quanto a 83 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata entro il 30 novembre 2010 e riassegnabili nel 2010, che sono destinate ad apposito fondo, da mantenere in bilancio nel conto dei residui, per essere destinate nel 2011 al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tali somme - indicate nell'allegato 2 al provvedimento - sono le seguenti:

NORMA DI RIASSEGNAZIONE	IMPORTO RASSEGNABILE NEL 2010
Articolo 1, comma 851, legge n. 296 del 2006 ³⁶	65.000.000
Articolo 148, comma 1, legge n. 388 del 2000 ³⁷	9.000.000
Articolo 3, comma 5, secondo periodo, legge n. 100 del 1990 ³⁸	4.800.000
Articolo 11- <i>bis</i> decreto-legge n. 35 del 2005 ³⁹	4.200.000
Totale	83.000.000

- quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003.

L'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.

Come specificato dalla Relazione al provvedimento, dalle suddette disposizioni di copertura non derivano effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica. A tal fine il **comma 2** provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

In particolare si provvede:

³⁶ Si tratta delle entrate derivanti dal pagamento dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità, sulla registrazione di disegni e modelli nonché dei diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, che vengono riassegnate per potenziare determinate attività del Ministero dello sviluppo economico.

³⁷ Si tratta delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

³⁸ Si tratta della quota di utili conseguiti dalla SIMEST S.p.a di competenza del Ministro del commercio con l'estero che viene riassegnata per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

³⁹ Si tratta delle somme provenienti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e destinate ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas.

- quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento lineare per ciascun Ministero delle disponibilità di bilancio esistenti sulla categoria consumi intermedi, che costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Al fine di garantire la necessaria flessibilità gestionale alle amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti in questione, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
- mediante corrispondente utilizzo, per 107 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Si tratta del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, che - come riportato nella Relazione - presenta la necessaria disponibilità, anche in considerazione dell'incremento della dotazione del fondo di cui al cap. 7593 dell'importo di 1.000 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 disposto dalla legge di bilancio 2011.

Il **comma 3** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

TABELLA 1 (ART. 1, COMMA 1)

Tabella1 (art. 1, comma 1)

1° gennaio 2011	<p>articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</p> <p>Agenzia Torino 2006 - proroga dell'attività commissariale</p> <p>Proroga dell'attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006, che, ai sensi della disposizione in questione, avrebbe dovuto portare a compimento le residue attività dell'Agenzia entro il termine di tre anni decorrenti da 1° gennaio 2008 (e dunque entro il 1° gennaio 2011). La relazione illustrativa chiarisce che la proroga è disposta al fine di pervenire alla definizione del contenzioso ancora aperto riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi.</p>
31 maggio 2010	<p>articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897</p> <p>Adeguamento dello statuto della Fondazione Gaslini</p> <p>La proroga concerne l'obbligo di adeguamento dello statuto della Fondazione Gerolamo Gaslini (ente pubblico avente sede in Genova) alla disciplina generale di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), con la conseguente riduzione del numero dei componenti del proprio consiglio di amministrazione da otto a cinque. In base alla proroga in esame, l'obbligo viene differito con riferimento al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo ai nuovi termini (anziché al primo rinnovo successivo al 31 maggio 2010). Si ricorda che lo scopo principale della Fondazione suddetta è il potenziamento dell'Istituto Giannina Gaslini (Istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, avente anch'esso sede in Genova).</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p> <p>Disciplina del Patto di stabilità per le Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009</p> <p>La norma consente al Presidente della Regione, nella qualità di commissario <i>ad acta</i>, la predisposizione di un piano di</p>

	<p>stabilizzazione finanziaria. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad <i>acta</i> per l'adozione e l'attuazione degli atti ivi indicati. La disposizione consente inoltre alla Regione Campania di poter includere nel piano l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 3, comma 3-<i>bis</i>, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>Sicurezza sul lavoro nelle cooperative sociali e nel volontariato della protezione civile</p> <p>La proroga concerne il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che individui le modalità di applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei riguardi delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile ("ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco").</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 23-<i>bis</i>, comma 8, lettera <i>e</i>), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale</p> <p>Trasporto pubblico locale</p> <p>Il differimento concerne il termine di cessazione del regime transitorio degli affidamenti dei servizi pubblici locali, limitatamente al trasporto pubblico locale, "non conformi" alla disciplina comunitaria e nazionale. Da ultimo il termine era stato fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 15, comma 1, lettera d) del decreto-legge 135/2009 che, in un'ottica di adeguamento della legislazione nazionale agli obblighi comunitari di apertura alla concorrenza del mercato dei servizi pubblici locali, ha novellato le modalità di affidamento e fissato termini temporali differenziati per ogni diversa modalità. Il termine ora oggetto di proroga è quello relativo agli affidamenti residuali, ovvero diversi da quelli specificamente normati. La concorrenza è il profilo di competenza legislativa statale che ne giustifica l'intervento, altrimenti la materia dei servizi locali è di competenza legislativa residuale delle regioni (Corte costituzionale, sent. 272/2004, 29/2006, 246/2009).</p> <p>In base all'articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, il termine del 31 dicembre 2010 è ora</p>

	<p>prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>
20 novembre 2008	<p>articolo 6-<i>sexies</i>, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</p> <p style="text-align: center;">Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013</p> <p>Differimento del termine entro cui portare a compimento la procedura di riprogrammazione delle risorse del Q.S.N. 2007-2013.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102</p> <p>articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-<i>bis</i> e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni</p> <p>articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni</p> <p>articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102</p> <p style="text-align: center;">Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni</p> <p>La relazione illustrativa afferma che gli adempimenti connessi alla riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni - recate da ultimo dall'art. 2, comma 8-<i>bis</i>, del decreto-legge 194/2009 - non hanno consentito di procedere nei tempi previsti alle assunzioni programmate per l'anno 2010.</p> <p>Il provvedimento in esame dispone dunque la proroga dei termini per le suddette stabilizzazioni e assunzioni di personale a tempo indeterminato. Le disposizioni richiamate si applicano, a seconda dei casi: alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 296/2006; ai Corpi di polizia; al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agli enti di ricerca e alle università.</p> <p>E' inoltre prorogata la validità delle graduatorie di concorsi</p>

	<p>pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative a pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni approvate successivamente al 30 settembre 2003.</p>
31 dicembre 2010	<p>Programma statistico nazionale 2008-2010 - aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009</p> <p style="text-align: center;">Programma statistico nazionale</p> <p>Proroga dell'efficacia del Programma Statistico Nazionale 2008-2010, Aggiornamento 2009-2010, nelle more dell'entrata in vigore dell'analogo Programma 2011-2013.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14</p> <p>articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14</p> <p style="text-align: center;">Proroga dell'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale</p> <p>Quanto al primo riferimento normativo, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 207 del 2008 ha modificato l'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), il quale prevedeva originariamente che - nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale - nelle regioni che avevano emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa operasse, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo. Il decreto-legge n. 207 del 2008 ha pertanto prorogato l'efficacia della norma per tutto il periodo d'imposta 2010.</p> <p>Quanto al secondo riferimento normativo, analogamente, il comma 2 del già citato articolo 2 del decreto-legge n. 207 del 2008 ha modificato l'art. 2, comma 23, della legge n. 350 del 2003, il quale prevedeva originariamente che, entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni che avevano</p>

	<p>emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP avrebbero dovuto provvedere a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 207 del 2008 ha quindi prorogato tale termine a tutto il periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2010.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge in esame, i due termini suddetti sono prorogati al 31 marzo 2011.</p>
Trenta giorni	<p>articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102</p> <p style="text-align: center;">Reti dell'energia</p> <p>E' disposta la proroga o il differimento del termine per il raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regioni e Province autonome interessate all'individuazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi alla trasmissione, distribuzione e produzione dell'energia e delle fonti energetiche dal carattere strategico nazionale. Il termine è variabile, dipendendo dalla data di convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa. Scaduto il termine senza che l'intesa si raggiunta il Governo può individuare gli interventi, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità e definire i criteri di cooperazione tra Regione e commissario straordinario, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata.</p> <p>L'articolo 4 del decreto-legge 78/2009 è stato riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 105/2010, per dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, in materia di interventi urgenti per le reti di energia e la nomina di appositi commissari straordinari. Anche la proroga o il differimento (se il termine di trenta giorni fosse già scaduto alla data di entrata in vigore del decreto-legge) è variabile e, in base all'articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, il nuovo termine è fissato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non</p>

	comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
31 dicembre 2010	<p>articolo 3, comma 1-<i>bis</i>, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170</p> <p style="text-align: center;">Esami di abilitazione professionale</p> <p>Proroga della possibilità per i laureati secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 (<i>"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"</i>) di sostenere le prove per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al D.P.R. 328/2001 (<i>"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"</i>).</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:</p> <p style="text-align: center;">Proroga del termine per il completamento dell'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive</p> <p>La disposizione richiamata disponeva la proroga al 31 dicembre 2010 del termine fissato per completare gli adempimenti in materia di prevenzione incendi relativi alla messa a norma delle strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. Si provvedeva inoltre ad estendere l'ambito delle strutture ricettive che potevano avvalersi della proroga, includendo tra di esse quelle per le quali venisse presentato, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento ai fini dell'acquisizione del parere di conformità di cui all'art. 2 del regolamento emanato con D.P.R. 37/1998, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi: in pendenza del termine per la presentazione del suddetto progetto di adeguamento (che era di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2009), rimanevano inoltre sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal citato DM 9 aprile 1994.</p>

<p>1° gennaio 2011</p>	<p>articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139</p> <p style="text-align: center;">Promozione alla qualifica di vice-prefetto</p> <p>Proroga del regime transitorio in materia di requisiti per la promozione alla qualifica di vice-prefetto del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 139/2000, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.</p>
<p>31 dicembre 2010</p>	<p>articolo 1, comma 1-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26</p> <p style="text-align: center;">Mancata approvazione dei bilanci degli enti locali</p> <p>Si prorogano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 1-<i>bis</i>, del decreto-legge 314/2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e di attribuzione al prefetto dei relativi poteri, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.</p> <p>La disposizione di cui al decreto-legge 314/2004 richiama, in sostanza, l'applicazione delle norme recate dall'art. 1 del decreto-legge 13/2002 per l'anno 2002 e poi via via prorogate per gli anni successivi, concernenti la procedura per lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti, ovvero, come disposto nei provvedimenti di proroga successivi, nei casi in cui il consiglio non abbia adottato le necessarie misure per riportare in equilibrio il bilancio. In tali casi, l'art. 1 del decreto-legge 13/2002 attribuisce al prefetto i poteri, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario <i>ad acta</i> incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso.</p>
<p>1° gennaio 2011</p>	<p>articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</p> <p style="text-align: center;">Carta di identità</p> <p>Proroga del termine a decorrere dal quale le carte di identità dovranno essere rilasciate munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali del titolare.</p>

<p>1° gennaio 2011</p>	<p>articolo 7, comma 31-<i>sexies</i>, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p> <p style="text-align: center;">Agenzia albo segretari comunali e provinciali</p> <p>L'art. 7, comma 31-<i>ter</i>, del decreto-legge 78/2010 ha soppresso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, stabilendo che a tale Agenzia succeda a titolo universale il Ministero dell'interno. Il successivo comma 31-<i>sexies</i> disponeva conseguentemente che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, fosse soppresso il contributo a carico degli enti locali per il funzionamento dell'Agenzia e che dalla medesima data fossero corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-<i>ter</i>.</p> <p>Il provvedimento in esame proroga il termine a decorrere dal quale è soppresso il contributo a carico di Comuni e Province e il termine a decorrere dal quale i contributi ordinari a favore dei medesimi enti locali sono ridotti in maniera corrispondente.</p>
<p>30 luglio 2011</p>	<p>articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66</p> <p style="text-align: center;">Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza della Difesa</p> <p>Il mandato dei componenti in carica del COCER interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, è attualmente prorogato fino al 30 luglio 2011 dal richiamato art. 2257 del Codice dell'ordinamento militare.</p> <p>Tale proroga era stata disposta dal DL n. 152/2009 recante <i>Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa</i>, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 197 del 2009, all'art. 3 comma 7, disposizione successivamente riprodotta nel citato art. 2257 del Codice.</p> <p>La proroga del mandato, che sarebbe scaduta altrimenti nel corso del 2010, era tesa- secondo la relazione illustrativa del provvedimento- ad assicurare continuità nella collaborazione tra gli organi di rappresentanza del personale militare e le</p>

	<p>Amministrazioni nella fase, in atto, di riassetto dello strumento militare e dei ruoli del personale. In particolare si affermava che l'urgenza dell'intervento normativo era motivata dalla circostanza che il procedimento elettorale per il rinnovo dei suddetti organi deve essere avviato con mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato in corso, che l'elezione riguarda tre distinti livelli di rappresentanza (consigli di base, intermedi e centrali) eletti attraverso gradi successivi di votazione e che è necessario consentire ai militari eleggibili di svolgere la relativa attività di propaganda elettorale.</p> <p>Si ricorda inoltre che le norme in materia di rappresentanza militare, già dettate dal D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, recante <i>il Regolamento per l'attuazione degli articoli 18 e 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382 ('Norme di principio sulla disciplina militare')</i>, abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 231 del Codice dell'ordinamento militare, sono ora contenute nel libro IV, Titolo IX, Capo III, agli art. 1476-1482 dello stesso Codice. In particolare l'art. 1477 prevede che gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Scopo di tale sistema di rappresentanza è quello di favorire, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna forza armata e corpo armato, lo spirito di partecipazione e collaborazione, nonché di contribuire a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione. Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi. Il sistema di rappresentanza per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si articola nei seguenti organi: i «consiglio centrale di rappresentanza» (Cocer); i «consigli intermedi di rappresentanza» (Coir); i «consigli di base di rappresentanza» (Cobar).</p> <p>In virtù dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge qui in esame, il Governo può prorogare il predetto termine del 30 luglio del 2011 al 31 dicembre 2011 con DPCM.</p>
31 dicembre 2006	<p>articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei limiti di spesa</p> <p>Proroga del termine per la maturazione dei requisiti ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno, alle dipendenze di organismi militari della NATO</p>

	<p>operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti, adottati entro il 31 dicembre 2006, di soppressione o riorganizzazione delle basi militari dei medesimi organismi.</p> <p>Si ricorda che la legge finanziaria per il 2008 ai commi 100 e 101 dell'articolo 2 ha istituito un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avente una dotazione annua, a decorrere dal 2008, di 7,250 milioni di euro, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne facciano parte, operanti sul territorio nazionale. In particolare, il Fondo concerne i soggetti che siano stati licenziati, in conseguenza di provvedimenti - adottati entro il 31 dicembre 2006, termine ora differito - di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi suddetti.</p> <p>I criteri e le modalità per l'assunzione del personale in esame, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle pubbliche amministrazioni interessate, vengono definiti con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (cioè entro il 30 marzo 2008).</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</p> <p>Divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione</p> <p>Viene prorogato il divieto per i soggetti esercenti attività televisiva in ambito nazionale tramite più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. La relazione governativa accenna ad una segnalazione al Governo emessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione,</p>

	<p>sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 826 del 1988, aveva sollecitato un intervento legislativo in materia di adeguati limiti antitrust, che si rivolgesse, in maniera conglomerata, al complesso del sistema dell'informazione. La protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza. Si ritiene, pertanto, secondo l'Autorità, che il mantenimento della normativa sui limiti antitrust incrociati stampa-tv, possa a pieno titolo rientrare tra gli interventi consentiti al legislatore per il mantenimento della concorrenzialità e del pluralismo del sistema dell'informazione, anche alla luce del confronto con i principali Paesi europei.</p> <p>In base all'articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</p> <p>Comandi del personale di Poste italiane e IPZS</p> <p>Proroga della possibilità per il personale di Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici di essere inquadrato nei ruoli di amministrazioni pubbliche e, a tal fine, proroga dei relativi provvedimenti di comando (che erano già stati prorogati più volte, da ultimo fino al 31 dicembre 2010).</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 1, comma 23-<i>octiesdecies</i>, lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25</p> <p>Collegio dei revisori ENEA</p> <p>Proroga del termine a decorrere dal quale cesseranno le funzioni del collegio dei revisori dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso dall'art. 37 della legge 99/2009 in conseguenza dell'istituzione dell'Agenzia nazionale</p>

	<p>per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA.</p> <p>Secondo la disposizione prorogata dal decreto-legge in esame, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente avrebbe dovuto continuare a esercitare le sue funzioni fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 8-<i>quinquies</i>, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33</p> <p>Proroga delle attività del Commissario straordinario per le quote latte</p> <p>La disposizione prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali), di un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del MIPAAF, degli enti vigilati dal Ministero e delle relative società controllate, che, avvalendosi degli uffici dell'Agea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegna le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale; - definisce le modalità di applicazione della rateizzazione e decide sull'accoglimento delle richieste di rateizzazione, entro tre mesi dalla presentazione. <p>Il Commissario, il cui compenso è a valere sugli stanziamenti assegnati annualmente dalla legge finanziaria per il funzionamento dell'AGEA, sarebbe dovuto restare in carica - ai sensi del decreto-legge n. 5 - sino al 31 dicembre 2010, ma l'approvazione dell'articolo 40-<i>bis</i> della legge n. 122 del 2010 ha comportato la proroga al 31 dicembre 2010 delle domande di rateizzazione e, di conseguenza, ha reso necessario prorogare l'attività del soggetto chiamato a vagliarle.</p>
31 dicembre 2010	<p>Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267</p> <p>Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura</p>

	<p>Il Primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 2007-2009 fu approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2007; ai sensi dell'art. 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), esso fu prorogato per l'anno 2010, al fine di dare attuazione ad obblighi comunitari (regolamento n. 1198/2006 e regolamento 20 novembre 2009), a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Stavolta si attinge, invece, allo stanziamento vigente ai sensi della legge n. 267 del 1991 (<i>Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante</i>) come determinato da ultimo in tabella C della legge di stabilità per il 2011.</p>
1° gennaio 2011	<p>articolo 2, comma 186-<i>bis</i>, della legge 23 dicembre 2009, n. 191</p> <p>Passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni</p> <p>Proroga del termine decorso il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche e per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; • ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo; • le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, con conseguente cessazione dell'efficacia degli articoli 148 (risorse idriche) e 201 (rifiuti urbani) del decreto legislativo n. 152 del 2006; • sono comunque abrogati gli articoli sopra citati.
31 dicembre 2010	<p>articolo 6, comma 1, lettera <i>p</i>), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36</p> <p>Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg.</p> <p>Si ricorda che l'ultima proroga al 31 dicembre 2010 era stata disposta dall'art. 15, comma 2-<i>ter</i>, del decreto-legge n. 135 del 2009, mentre precedentemente era stata disposta al 31 dicembre</p>

	<p>2009 dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 208 del 2008.</p> <p>Occorre ricordare che il divieto suddetto non era previsto dalla direttiva comunitaria recepita n. 31/999/CE, ma era stato inserito nel decreto legislativo n. 36 con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.</p> <p>Il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ha provveduto a dettare disposizioni attuative della direttiva 31/1999/CE per quel che riguarda i tipi di discarica e i rifiuti da ammettere in discarica. Ai sensi dell'art. 4, le discariche sono state classificate sulla base della tipologia dei rifiuti conferiti, in: discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi. Tale distinzione, che riproduce la classificazione comunitaria, ha voluto semplificare, razionalizzare ed uniformare i sistemi di classificazione delle discariche introdotti con la deliberazione 27 luglio 1984. L'art. 6 ha quindi indicato i rifiuti che non potranno essere ammessi in discarica, tra i quali rientrano appunto, anche i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg oggetto della proroga in esame, che dovranno, invece, essere smaltiti in impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico.</p> <p>Appare utile sottolineare come la norma in commento riguardi soprattutto il cd. <i>fluff</i>, residuo del processo di frantumazione di veicoli a fine vita. Tale processo separa il materiale ferroso destinato al riciclo, da quello (il <i>fluff</i>) che ha un elevato potere calorifico e potrebbe essere quindi trattato in maniera specifica, ma che attualmente viene conferito in discarica in mancanza di impianti che ne consentano il recupero energetico in Italia.</p>
1° gennaio 2011	<p>articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161</p> <p>Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di prodotti per carrozzeria e l'edilizia con limiti di COV superiori a quelli previsti nell'allegato II del citato decreto legislativo</p> <p>La disposizione, che riguarda l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea, era già stata prorogata di un anno dall'art. 8 del decreto-legge n. 194 del 2009.</p> <p>Si ricorda che il comma 2 dell'art. 7 del d.lgs. 162/2006</p>

	<p>prevedeva, infatti che, in tali ipotesi, i valori limite previsti dall'allegato II al citato decreto legislativo, non si applicassero nei tre anni successivi alle date ivi previste.</p> <p>Si ricorda altresì che l'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 161/2006 dispone che i prodotti elencati nell'allegato I (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) aventi un contenuto di COV (composti organici volatili) superiore ai valori limite previsti nell'allegato II possono essere immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data.</p> <p>Il comma 1-<i>bis</i> consente la vendita dello stock di magazzino indipendentemente dalla data di produzione.</p> <p>Il comma 2 prevede che i valori limite previsti dall'allegato II, nei tre anni (cinque a seguito della modifiche apportate dalla disposizione in esame) successivi alle date ivi previste, non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.</p> <p>Si ricorda, infatti, che l'art. 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo consente, a decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti nell'allegato II, l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I a condizione che essi abbiano un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e che siano correttamente etichettati.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13</p> <p>Proroga dell'autorizzazione ad assumere personale presso Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale finalizzata al completamento delle procedure concorsuali in essere</p> <p>Si ricorda che già l'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 194 del 2009 aveva prorogata al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione ad assumere disposta per l'APAT dall'art. 1, comma 347 della legge 244/2007 ed avente effetto anche per l'ISPRA, sino al completamento delle relative procedure, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 208/2008.</p> <p>Si rammenta che l'art. 1, comma 347 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha autorizzato l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far</p>

	<p>fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.</p> <p>Successivamente, l'art. 28 del decreto-legge 112/2008 ha istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in cui sono confluiti alcuni enti (APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; INFS Istituto nazionale per la fauna selvatica; ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) ed ha disposto il trasferimento al nuovo Istituto – posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – delle funzioni e delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale. Ai sensi del comma 4 del citato art. 28, la denominazione ISPRA sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente le denominazioni 'APAT', 'ICRAM' e 'INFS'.</p> <p>Conseguentemente, l'art. 3, comma 1, del decreto legge 208/2008 ha interpretato il citato comma 347 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2008, precisando che l'autorizzazione ad assumere disposta per l'APAT ha effetto anche per quanto riguarda l'ISPRA sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2009. Il comma 2 ha poi disposto che l'ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all'APAT (di cui all'art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2008) possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie ancora vigenti.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26</p> <p>Proroga delle disposizioni che, in fase transitoria, prevedono che le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino ad essere gestite dai comuni secondo le attuali modalità e forme procedurali</p> <p>In particolare, viene prorogato il regime transitorio che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Tale proroga si effettua</p>

	<p>intervenendo sul comma 2-ter del citato articolo 11. E' inoltre prorogato il regime transitorio introdotto dal medesimo articolo 11, commi 5-bis e 5-ter, sulle modalità di calcolo e riscossione della tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA).</p> <p><i>Si segnala che l'articolo aggiuntivo 1-bis del decreto-legge n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (A.S. 2507, in corso di esame), introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga, tra l'altro, al 31 dicembre 2011 il regime transitorio previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter. In sostanza, ci si trova di fronte a due diverse fonti normative, volte a prorogare – in forme e modi differenti – i medesimi termini di cui al richiamato decreto-legge n. 195 (salvo uno). In particolare, il decreto-legge in esame (entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, cioè il 29 dicembre 2010) proroga quelli di cui articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 con modifiche non testuali, al 30 marzo 2011 (fatta salva la menzionata possibilità di ulteriore proroga con D.P.C.M. al 31 dicembre); l'articolo aggiuntivo 1-bis decreto-legge n. 196 del 2010 (destinato ad assumere efficacia, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 400 del 1988, il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione) proroga senz'altro i termini in questione – attraverso puntuali modifiche testuali – alla fine del 2011.</i></p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73</p> <p style="text-align: center;">Servizi pubblici non di linea</p> <p>E' prorogato il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e noleggio con conducente.</p> <p>L'articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha novellato alcuni articoli della legge n. 21/1992, recante la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, ovvero quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. In particolare, costituiscono</p>

	<p>servizi non di linea: il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente. Le disposizioni riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni, riguardo alle quali l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato al Parlamento, in data 20 febbraio 2009, una segnalazione, nella quale si afferma che le innovazioni normative recate dall'articolo 29 del decreto legge n. 207/2008 "sono suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nella disciplina che regola il servizio di noleggio con conducente, producendo, in particolare, compartimentazioni territoriali idonee a limitare sensibilmente il numero di operatori presenti su un dato Comune, con l'effetto di ridurre l'offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti." La segnalazione rileva inoltre che "la portata anticoncorrenziale di tali limiti appare evidente ove si consideri che l'ampliamento dell'offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all'esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall'incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione". L'applicazione della nuova normativa è stata più volte prorogata, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e agli enti locali. L'ultima proroga, scadente il 31 marzo 2010, è stata disposta dall'articolo 5, comma 3, del D.L. n. 194/2009. Pochi giorni prima della scadenza del termine di sospensione della decorrenza della nuova normativa, l'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010 ha previsto che, ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 21/1992, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, venissero adottate disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il decreto dovrebbe inoltre definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta</p>
--	--

	<p>giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 40/2010 (ovvero entro il 25 maggio 2010) ed è stato poi fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 51, comma 7, del decreto-legge 78/2010.</p> <p>Presso la Camera dei deputati è in corso di esame (Pdl 3694 e abbinate) la riforma della normativa.</p> <p>In base all'articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non ha implicazioni finanziarie negative.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 5, comma 6, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25</p> <p style="text-align: center;">Diritti aeroportuali</p> <p>Si tratta di due distinte operazioni di proroga, ditalchè potrebbe essere opportuno separarle.</p> <p>La prima con riferimento all'articolo 5, comma 6, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>) del decreto-legge 194/2009, proroga il termine per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato; viene, inoltre, prorogata la decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma.</p> <p>La seconda operazione di proroga (articolo 5, comma 7, del medesimo decreto-legge 194/2009) attiene al blocco generalizzato delle tariffe, con le esclusioni, già previste, relative: ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva; ai servizi ferroviari oggetto di obbligo di servizio pubblico; alle tariffe postali agevolate.</p> <p>L'articolo 5, comma 6, lettera <i>a</i>) ha prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, basati sui criteri stabiliti dal CIPE,</p>

	<p>con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 324/1976. Inoltre, (lettera <i>b</i>) è disposta la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato – disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti - qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.</p> <p>I diritti aeroportuali disciplinati dalla citata legge n. 324/1976 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, commisurati al peso massimo al decollo dell'aeromobile, risultante dal certificato di navigabilità, e dovuti dall'esercente, per gli aeromobili che svolgono attività commerciale, e dai piloti dell'aeromobile negli altri casi (articolo 2); • diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, commisurato al peso massimo al decollo dell'aeromobile, risultante dal certificato di navigabilità, e alle ore di durata del ricovero o della sosta. Il soggetto tenuto al pagamento è lo stesso di cui al punto precedente. Il diritto non è dovuto in caso di ricovero o sosta dell'aeromobile negli spazi adibiti a base di armamento della compagnia aerea (articolo 3); • diritto per l'imbarco passeggeri, con esclusione dei passeggeri che cambiano aeromobile per causa estranea alla loro volontà. Il diritto non è dovuto per i bambini fino a due anni, mentre è ridotto alla metà per i bambini fino a dodici anni. Il diritto è dovuto dal vettore, che si rivale nei confronti del passeggero (articolo 5). <p>Ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993, la misura dei sopra indicati diritti è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni. Ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il tasso di inflazione programmato; • l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; • la remunerazione del capitale investito;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. <p>La norma stabilisce inoltre che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale vengono determinati tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di un sistema di contabilità analitica certificato, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non, offerti sul sedime aeroportuale; • del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; • delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; • dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; • di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate. <p>Successivamente, l'articolo 21-bis del decreto-legge 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, ha stabilito che i decreti di cui sopra avrebbero dovuto essere emanati entro il 30 dicembre 2008 (prorogato al 31 dicembre 2010) e che, nelle more della loro adozione, si sarebbe provveduto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Quest'ultimo decreto è stato emanato il 21 luglio 2008 e prevede, all'articolo 2, che la misura dei diritti aeroportuali in esso fissata resterà in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui al citato articolo 10, comma 10, della legge 537/1993.</p> <p>La relazione governativa che accompagna il decreto-legge motiva la necessità della proroga con la circostanza che il complesso iter necessario per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge 537/1993 non può essere perfezionato fino a quando non sia completato il procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma da parte dei gestori aeroportuali. Segnala, altresì, che è ancora in itinere la disciplina interna di attuazione della direttiva 2009/12/CE del</p>
--	--

	<p>Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario in esame, prevede una fase di delega legislativa. La delega per l'attuazione di tale direttiva è contenuta nella legge comunitaria 2009 (articolo 39 della legge 96/2010). Va inoltre ricordato che la legge finanziaria per il 2010 stabilisce, analogamente alla delibera CIPE del 6 novembre 2009, un sistema di anticipazione dei soli diritti aeroportuali di imbarco al fine di consentire la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti. Tale regime di anticipazione richiederà i necessari tempi di attuazione. La legge n. 191/2009 (l. finanziaria 2010), all'articolo 2, commi 200 e 201, reca infatti disposizioni relative ad anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE. In particolare, il comma 200 autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac. Il comma 201, dispone la decadenza delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 200 qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.</p> <p>Con riguardo alla seconda operazione di proroga, quella relativa al blocco selettivo delle tariffe, l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 194/2009 ha prorogato al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 185/2008 e prevede che sia esclusa dal blocco la regolazione tariffaria relativa: ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, ai servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e alle tariffe postali agevolate. In particolare, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 185/2008 ha sospeso fino al 31 dicembre 2009 l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione di tali diritti, contributi o tariffe.</p>
--	---

	<p>Dal blocco sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti; • le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas. <p>Inoltre, per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni specifiche di cui ai commi 2 e seguenti del medesimo articolo 3. Per le tariffe autostradali, in particolare, il comma 3 limita temporalmente la sospensione degli incrementi fino al 30 aprile 2009.</p> <p>Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali, l'applicazione della predetta sospensione è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.</p> <p>Alle deroghe sopra citate l'art. 5, comma 7, citato ha aggiunto quelle concernenti: la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, la regolazione tariffaria dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, e la regolazione delle tariffe postali agevolate. La regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva è contenuta nella deliberazione CIPE n. 38/2007, e dalla Linee Guida predisposte dall'ENAC e approvate con decreto interministeriale n. 231/2008. Si tratta dei servizi per i quali è configurabile una qualche forma di rendita di localizzazione o di monopolio per il gestore aeroportuale, che discende dalla possibilità esclusiva di utilizzare i sedimi aeroportuali anche per fini commerciali e dalla possibilità di limitare l'accesso di terzi concorrenti ai sedimi stessi.</p> <p>Per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di servizio pubblico, essi sono disciplinati dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria per il 1994). Secondo tale norma, i rapporti tra lo Stato e la società Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti, mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico. Oggetto del contratto di servizio, in particolare, è costituito dai rapporti tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e la società Trenitalia Spa relativi ai servizi ferroviari viaggiatori: a partire dal contratto di servizio 2002-2003 sono stati infatti esclusi gli obblighi di servizio pubblico relativi al trasporto delle merci, a</p>
--	---

	<p>seguito della liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario. Il perimetro degli obblighi di servizio disciplinati dal contratto è costituito da: servizi di trasporto regionali nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome, comprensivi dei servizi interregionali indivisi; servizi di trasporto notturno e servizi di rinforzo dell'offerta programmata in relazione a picchi di domanda in periodi a maggiore intensità di traffico (treni periodici); agevolazioni tariffarie a particolari categorie di viaggiatori.</p> <p>Le tariffe postali agevolate, secondo quanto disposto dall'art. 1 del decreto legge n. 353/2003, convertito dalla legge n. 46/2004, si applicano alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e alle imprese editrici di libri, per la spedizione di prodotti editoriali. Accedono inoltre alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche. Le tariffe sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Successivamente l'articolo 10-<i>sexies</i>, comma 2, del D.L. n. 194/2009, ha destinato un importo non inferiore a 50 milioni di euro per il 2010 al rimborso delle agevolazioni postali per l'editoria. Con riferimento a tale norma, essendo già maturato nel primo trimestre un importo di circa 50 milioni di euro per le compensazioni dovute a Poste italiane, il DM 30 marzo 2010 ha stabilito che le vigenti tariffe agevolate si applicano solo fino al 31 marzo 2010. Esse potranno essere rideterminate nel corso dell'anno in caso di sopravvenuto accertamento di disponibilità finanziarie.</p> <p>Il decreto-legge 40/2010, articolo 2, comma 2-<i>undecies</i>, periodi da 2 a 6, prevede la concessione di agevolazioni tariffarie per le spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro, la cui misura sarà determinata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010. L'incremento di 30 milioni di euro per il 2010 affluisce allo stanziamento iscritto nella tabella</p>
--	--

	<p>C allegata alla legge finanziaria 2010, alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», missione «comunicazioni», programma «sostegno all'editoria», voce «legge n.67 del 1987», utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2-<i>septies</i> a 2-<i>decies</i> del presente articolo 2. Il terzo periodo novella l'articolo 1, comma 2, del citato D.L. 353/2003, eliminando dal novero dei soggetti che hanno diritto alle tariffe postali agevolate: le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento; gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche, per quanto riguarda la spedizione dei bollettini dei propri organi direttivi. Il quarto periodo prevede che lo stanziamento di 30 milioni di euro, di cui al secondo periodo del presente comma, sia destinato alla riduzione delle tariffe postali per le spedizioni effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. La riduzione delle tariffe postali nei confronti di detti soggetti potrà essere effettuata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le tariffe agevolate non potranno superare il 50% della tariffa ordinaria e la spesa complessiva dovrà mantenersi entro il limite di 30 milioni di euro. Il quinto periodo stabilisce che anche il rimborso a Poste Italiane S.p.A. dovrà mantenersi entro il limite di 30 milioni di euro. Il sesto periodo demanda al Ministero per lo sviluppo economico il monitoraggio degli oneri derivanti dalla concessione dell'agevolazione in esame. Qualora l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento del limite di 30 milioni di euro, si dovrà stabilire, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la sospensione o la riduzione dell'agevolazione.</p> <p>In base all'articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>
--	--

31 dicembre 2010	<p>articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139</p> <p style="text-align: center;">Verifiche sismiche</p> <p><i>Si rileva che, nel testo del decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010, la legge di conversione del decreto-legge 248/2007 (n. 31 del 2008) è erroneamente indicata come: «legge 28 febbraio 2007, n. 31».</i></p> <p>Proroga del termine entro cui i proprietari di edifici di interesse strategico e di opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché i proprietari di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, sono tenuti ad effettuare le prescritte verifiche tecniche sui citati edifici ed opere. Proroga del termine entro cui il Registro italiano dighe è tenuto a stilare l'elenco delle dighe da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica.</p> <p>In base all'articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>La proroga non è menzionata nella relazione tecnica governativa.</p>
Due anni	<p>articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166</p> <p style="text-align: center;">Proroga dei termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e quelle generali degli impianti funicolari</p> <p>L'articolo 31, comma 1, della citata legge 166/2002, ha prorogato per un termine di due anni successivo alla scadenza, la validità della vita tecnica degli impianti indicati dall'articolo 145, comma 46, della legge 388/2000 (come modificato dal decreto-legge 236/2002): quelli di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 140/1999, o con altri benefici pubblici statali,</p>

	<p>regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006». La proroga era condizionata alla previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza.</p> <p>Per individuare la scadenza della vita tecnica, delle revisioni speciali e generali delle diverse tipologie di impianti, occorre fare riferimento al paragrafo 3 delle norme regolamentari contenute nel decreto ministeriale 2 febbraio 1985 “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”.</p> <p><i>La proroga di cui alla presente tabella si riferisce al citato articolo 31, comma 1, della legge 166/2002, ove era già contenuta una proroga di due anni; ora la nuova proroga deve necessariamente essere riferita ad ogni singolo impianto, la cui specifica scadenza dipende dall'anno di costruzione, o della precedente revisione; in ogni caso, se la validità della vita tecnica o di altra scadenza è già spirata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, si dovrebbe parlare di differimento della scadenza e in tale caso – è da presumere - la nuova validità della vita tecnica o della revisione dovrebbe partire dal 1° gennaio 2011 e durare due anni; qualora, invece, la vita tecnica o la revisione dovesse venire a scadenza successivamente al 1° gennaio 2011, si potrebbe ritenere che i rispettivi termini di scadenza siano prorogati di due anni a partire dal momento in cui spireranno.</i></p> <p>Secondo la relazione tecnica governativa la proroga si rende necessaria in considerazione della complessa e delicata fase che il settore funiviario attualmente attraversa in ragione della congiuntura economica negativa e della carenza dei finanziamenti pubblici specifici da destinarvi, nonché dei cambiamenti climatici che ormai da anni comportano scarso od inesistente innevamento degli impianti; per tali motivi la proroga non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25</p> <p style="text-align: center;">Concessioni aeroportuali</p> <p>Viene prorogato il termine per la conclusione di procedimenti di</p>

	<p>rilascio di alcune concessioni aeroportuali.</p> <p>La relazione illustrativa rileva che la proroga si rende necessaria al fine di non interrompere i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa.</p> <p>Prima dell'ultima proroga contenuta nel citato decreto-legge 194/2009, il decreto-legge 207/2008 aveva prorogato il termine, modificando l'articolo 18, comma 1, lettera <i>b</i>), del decreto-legge 248/2007 che, a sua volta aveva prorogato il termine contenuto nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 96/2005, recante revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.</p> <p>Tale decreto legislativo ha introdotto, con l'articolo 3, il nuovo titolo III del codice della navigazione, novellandone l'articolo 704, che disciplina la procedura per l'assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale e prevedendo che il provvedimento di concessione (da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa) è emanato, per un periodo massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria e non più attraverso le generiche "procedure concorrenziali" di cui alla precedente formulazione.</p> <p>Alla nuova disciplina sono sottratte, a norma del comma 2 del medesimo articolo 3, oltre che le concessioni già rilasciate (anche in base a legge speciale) quelle il cui procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005 (momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 96/2005) avviati in base al regolamento 521/1997. Il decreto legislativo 96/2005 prevedeva che tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, poi prorogato prima al 31 dicembre 2008, poi al 31 dicembre 2009 eppoi 31 dicembre 2010.</p> <p>In base all'articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il</p>
--	--

	<p>Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>
19 gennaio 2011	<p>articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120</p> <p style="text-align: center;">Prova pratica di guida del ciclomotore</p> <p>E' prorogato il termine del 19 gennaio 2011 nel quale sarebbero dovute entrare in vigore le disposizioni in materia rilascio della patente per la guida del ciclomotore che prevedono l'obbligo di superamento di una prova pratica di guida.</p> <p>L'articolo 17 della citata legge 120/2010 integra il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria, prevedendo una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.</p> <p>È previsto un termine di applicabilità delle nuove disposizioni, il 19 gennaio 2011, coincidente con quello di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.</p> <p>Ai fini del conseguimento del certificato gli aspiranti che hanno superato l'esame teorico dovranno, previa idonea attività di formazione, affrontare una prova pratica di guida del ciclomotore, ma tale disposizione si applicherà non prima del 31 marzo 2011, per effetto della proroga in esame. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 5, comma 7-<i>sexies</i>, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25</p> <p style="text-align: center;">Personale marittimo - durata del periodo di validità dei certificati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale</p>

	<p>Il citato articolo 5, comma 7-<i>sexies</i>, del decreto-legge 194/2009, interviene in materia di requisiti di formazione del personale marittimo, disciplinata dal regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE (DPR n. 55/2009). L'art. 3, comma 1, di tale regolamento, prevede che per i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, si applicano le disposizioni dell'articolo 292-<i>bis</i> del codice della navigazione, e che, al fine della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della sicurezza del lavoro e della navigazione, nelle more della definizione delle procedure di cui all'articolo 292-<i>bis</i>, comma 2, del codice della navigazione, la conoscenza della lingua italiana e della normativa italiana da parte dei cittadini di Stati membri è attestata dall'armatore. Il comma 2 dello stesso art. 3 del regolamento ha limitato l'utilizzo di tali forme di attestazione ai primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Il comma 7-<i>sexies</i> autorizza il Governo a disporre che il periodo di utilizzo della predetta forma di attestazione venga prolungato fino alla entrata in vigore della nuova disciplina di cui al citato art. 292-<i>bis</i> del codice della navigazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, ora prorogato al 31 marzo 2011.</p> <p>Va ricordato che l'art. 292-<i>bis</i> del codice della navigazione - introdotto dall'art. 8-<i>bis</i> del D.L. n. 59/2008, convertito in legge dalla legge n. 101/2008 - dispone, al comma 1, che, a bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo e che l'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito. Il comma 2 dell'articolo prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al comma 1.</p> <p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle</p>
--	--

	<p>finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14</p> <p style="text-align: center;">Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto</p> <p>Da ultimo l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 194/2009 aveva prorogato al 31 dicembre 2010 il termine del 31 dicembre 2009 per la revisione dell'apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, al fine di conformarne l'assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo, nonché al mutato quadro ordinamentale. Il termine del 31 dicembre 2009 è contenuto al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 207/2008. Tale disposizione prevede che, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro della difesa, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.</p> <p>Va ricordato che i regolamenti "delegati", previsti dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, determinano un effetto</p>

	<p>abrogativo delle leggi disciplinanti in precedenza una data materia, sostituendole con una nuova disciplina di livello regolamentare, e assolvono in tal modo alla funzione di “delegificazione”. La legge che autorizza il regolamento deve recare l’indicazione dei principi regolatori della materia e quella delle norme conseguentemente abrogate. L’adozione di tali regolamenti deve essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri oltre che dal parere del Consiglio di Stato, e non è comunque ammessa per la disciplina di materie coperte da riserva assoluta di legge.</p> <p>In base all’articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposta l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.</p> <p><i>Appare opportuna una conferma, dell’effettiva possibilità di realizzare l’indicato riordino, anche entro il nuovo termine previsto, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista dall’articolo 26 del D.L. 207/2008.</i></p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662</p> <p>decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010</p> <p>Concessione di garanzie sui finanziamenti riservati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto terzi per l’acquisto di veicoli pesanti, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/1996</p> <p>La citata legge 662/1996 all’art. 2, comma 100, lettera a) prevede la costituzione presso il MedioCredito Centrale S.p.A. di un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 luglio 2009 ha istituito una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci</p>

	<p>per conto di terzi, nell'ambito del predetto fondo di garanzia. Il citato decreto ministeriale 21 settembre 2010 ha esteso la possibilità di accedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche per l'acquisto di veicoli da parte di imprese che operano nel settore dell'autotrasporto per conto di terzi.</p> <p>In base all'articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto vengono utilizzati i fondi già previsti a legislazione vigente e stanziati per la citata sezione speciale del Fondo.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220</p> <p>Interventi già previsti in favore del settore dell'autotrasporto</p> <p>Il citato articolo 2, comma 250, della legge 191/2009 disciplina il Fondo per le esigenze indifferibili indicate nell'Elenco 1 alla medesima legge ove, fra l'altro, con uno stanziamento di 400 milioni di euro per il 2010, sono elencate disposizioni legislative recanti interventi in favore dell'autotrasporto. Il Fondo è stato rifinanziato mediante l'articolo 1, comma 40, della citata legge 220/2010, che, all'ultimo periodo, dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che siano stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci, indicati nell'Elenco 1 allegato alla medesima legge, il quale rifinanzia gli interventi per 124 milioni di euro.</p> <p>In base all'articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, il termine del 31 dicembre 2010 entro il quale dovevano essere utilizzati gli stanziamenti per il 2010 (400 milioni di euro) è ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di</p>

	concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.
31 dicembre 2010	<p>articolo 253, commi 9-<i>bis</i>, primo e secondo periodo e 15-<i>bis</i> del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p> <p>Proroga dei termini di efficacia delle norme transitorie contenute nel Codice dei contratti pubblici concernenti i requisiti di qualificazione richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione</p> <p>Il citato articolo 253 (Norme transitorie) comma 9-<i>bis</i>, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, prevede che le imprese, fino al 31 dicembre 2010 (termine ora prorogato al 31 marzo 2011), per dimostrare il possesso di taluni requisiti, possono fare riferimento al periodo di attività documentabile relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.</p> <p>Al secondo periodo del citato comma 9-<i>bis</i>, è previsto che per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2011), sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47 del codice (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) con le modalità ivi previste.</p> <p>Il citato articolo 253, comma 15-<i>bis</i>, del codice dispone che in relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91 (affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-<i>bis</i>, di importo pari o superiore a 100.000 euro) fino al 31 dicembre 2010 (ora prorogato al 31 marzo 2011), per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si</p>

	<p>applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) con le modalità ivi previste.</p> <p>In base all'articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276</p> <p style="text-align: center;">Ambito di applicazione del lavoro accessorio</p> <p>La proroga concerne le disposizioni che estendono in via transitoria l'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio. Tali norme estensive consentono lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, a prescindere dal settore produttivo in cui esse si collocano, con riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (con esclusione della possibilità di impiegare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale); 2) nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. <p>Si ricorda che il lavoro accessorio consiste in prestazioni di natura occasionale, rese da alcune categorie di soggetti nell'ambito di determinati settori, attività o imprese. Tali prestazioni sono retribuite mediante buoni dal valore unitario prefissato.</p> <p>Riguardo alla fattispecie di cui al precedente numero 2), la norma ammette esplicitamente lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio anche presso gli enti locali e prevede che l'INPS sottragga dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>

	<p style="text-align: center;">Ammontare di alcuni ammortizzatori sociali</p> <p>La proroga concerne la possibilità - prevista per il biennio 2009-2010 nella normativa previgente - che le risorse in materia di ammortizzatori sociali in deroga siano impiegate anche per incrementare la misura di alcune fattispecie di indennità di disoccupazione nonché degli ammortizzatori sperimentali relativi agli apprendisti.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 1-<i>bis</i>, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102</p> <p style="text-align: center;">Deroghe ai regolamenti in materia di ammortizzatori sociali</p> <p>La proroga riguarda la possibilità di emanare decreti ministeriali (di natura non regolamentare) per introdurre disposizioni transitorie di deroga a singole norme dei regolamenti concernenti gli ammortizzatori sociali di specifici settori. Nella disciplina previgente, tali deroghe potevano essere stabilite con riferimento al biennio 2009-2010.</p> <p>I regolamenti oggetto delle eventuali deroghe transitorie sono quelli adottati in base alla normativa-quadro di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e al relativo regolamento di attuazione, di cui al D.M. 27 novembre 1997, n. 477. Tale disciplina-quadro riguarda la possibile determinazione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende (pubblici e privati) erogatori di servizi di pubblica utilità nonché per le altre categorie e settori di imprese sprovvisti.</p>
31 gennaio 2011	<p>articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120</p> <p style="text-align: center;">Disciplina transitoria dell'attività libero-professionale intramuraria</p> <p>La proroga concerne la disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.</p> <p>Si ricorda che, in base alla normativa generale (cfr. l'art. 1, commi 1 e 2, della L. 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni), le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a</p>

	<p>carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.</p> <p>Gli interventi devono essere attuati entro il 31 dicembre 2012. Negli àmbiti in cui essi non siano ancora stati compiuti e, in ogni caso, non oltre il termine già stabilito al 31 gennaio 2011 e ora oggetto della presente proroga, è ammesso, per l'esercizio delle attività in esame (se di tipo ambulatoriale), l'impiego del proprio studio professionale, secondo i principii, le condizioni, i limiti e le modalità posti o richiamati dall'art. 15-<i>quinquies</i>, comma 10, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'art. 22-bis, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.</p> <p>La proroga comporta anche lo spostamento (identico) del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere "all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria" (cfr. il citato comma 2 dell'art. 1 della L. n. 120 del 2007, e successive modificazioni).</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31</p> <p>articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99</p> <p style="text-align: center;"><i>Pay back del prezzo dei farmaci</i></p> <p>La proroga concerne il meccanismo cosiddetto del <i>pay back</i>, concesso in via transitoria come possibilità alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale (riduzione di cui alla determinazione del direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 27 settembre 2006).</p> <p>Tale meccanismo - già introdotto, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008, dall'art. 1, comma 796, lettera g), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e oggetto di successive proroghe - prevede, in via facoltativa, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme, suddivise in tre rate nel corso dell'anno solare.</p>

	<p>Il meccanismo sostitutivo deve riguardare tutti i farmaci prodotti dall'azienda e rimborsabili, integralmente o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>L'importo complessivo delle somme da versare (determinate secondo le tabelle di equivalenza approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco) dovrebbe equivalere al risparmio (per il Servizio sanitario nazionale) che deriverebbe dalla riduzione suddetta del prezzo dei medicinali prodotti dall'azienda.</p> <p>Come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (decreto che ha stabilito la precedente proroga in materia), il meccanismo del <i>pay back</i> consente: 1) alle aziende "di combattere il fenomeno delle esportazioni parallele (acquisto in Italia di farmaci a prezzo più basso rispetto a quello che la stessa impresa applica in altri Paesi europei e rivendita di tali farmaci a prezzo più elevato nei Paesi suddetti)"; 2) alle regioni di conseguire una liquidità finanziaria anticipata "rispetto al verificarsi dei consumi".</p>
28 febbraio 2011	<p>articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40</p> <p>Relazione sulla procreazione medicalmente assistita</p> <p>La proroga concerne il termine, stabilito dalla normativa ordinaria al 28 febbraio di ciascun anno, entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati).</p> <p>Resta fermo il termine del 30 giugno per la presentazione al Parlamento, da parte del Ministro della salute, di una relazione annuale sull'attuazione della disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita.</p>
<p>entrata in vigore del presente decreto legge</p> <p>(Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione)</p>	<p>Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508</p> <p>Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</p> <p>La voce in questione non contiene un termine o un "regime giuridico" ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge in esame, bensì l'indicazione di un organo: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), operante presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>La relazione illustrativa afferma che l'intento è quello di</p>

<p>e nella G.U., avvenuta il 29 dicembre 2010)</p>	<p>prorogare l'operatività del CNAM nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.</p> <p><i>Tuttavia tale volontà non parrebbe emergere chiaramente dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e della voce in esame, così come attualmente formulata. Si valuti la possibilità di inserire invece un riferimento all'art. 7, comma 4, del decreto-legge 194/2009, come modificato dalla legge di conversione 25/2010, che aveva già in precedenza prorogato fino al 31 dicembre 2010 i componenti in carica al 30 dicembre 2009 (tenendo tuttavia conto di eventuali sostituzioni operate nel corso del 2010).</i></p>
<p>entrata in vigore del presente decreto legge</p> <p>(Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e nella G.U., avvenuta il 29 dicembre 2010)</p>	<p>Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416</p> <p style="text-align: center;">Consiglio nazionale della pubblica istruzione</p> <p>La voce in questione non contiene un termine o un "regime giuridico" ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge in esame, bensì l'indicazione di un organo: il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, operante presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>La relazione illustrativa afferma che l'intento è quello di prorogare l'operatività del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.</p> <p><i>Tuttavia tale volontà non parrebbe emergere chiaramente dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e della voce in esame, così come attualmente formulata. Si valuti la possibilità di inserire invece un riferimento all'art. 7, comma 4-quater, del decreto-legge 194/2009, inserito dalla legge di conversione 25/2010, che aveva già in precedenza prorogato fino al 31 dicembre 2010 i componenti in carica al 30 dicembre 2009 (tenendo tuttavia conto di eventuali sostituzioni operate nel corso del 2010).</i></p>
<p>anno accademico 2011-2012</p>	<p>articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129</p> <p style="text-align: center;">Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea</p> <p>Conferimento al Governo del potere di prorogare il termine a decorrere dal quale si applicheranno le norme relative alla valorizzazione dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari per i quali sia previsto un limite numerico</p>

	<p>(tale disciplina, in assenza di ulteriori dilazioni, si applicherà a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, ai sensi della disposizione suddetta).</p> <p><i>Se l'intenzione è quella di consentire al Governo di posticipare l'applicazione della disciplina in esame a partire dal successivo anno scolastico 2012-2013, si tenga presente che la "delega" contenuta nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge in esame prevede che il Governo possa disporre la proroga fino, al più tardi, al 31 dicembre 2011.</i></p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14</p> <p>Mandato dei commissari straordinari di fondazioni che operano nel settore musicale - fondazioni lirico-sinfoniche</p> <p>L'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 367/1996 ("<i>Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato</i>") stabilisce che il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita. Ai sensi del comma 2, con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione. I termini di durata dei commissari straordinari sono stati già prorogati al 31 dicembre 2008 dal decreto-legge 248/2007 e al 31 dicembre 2010 dal decreto-legge 207/2008.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, limitatamente al Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273</p> <p>Mandato del presidente della Fondazione "La Triennale di Milano"</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 273/1999, che ha trasformato l'ente autonomo "La Triennale di Milano" in Fondazione, la durata degli organi della Fondazione (presidente,</p>

	<p>consiglio di amministrazione, comitato scientifico, collegio dei revisori dei conti) è di 4 anni. Tale termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2008 con riferimento a tutti gli organi dal decreto-legge 248/2007. Successivamente, il termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010, con riferimento al solo Presidente, dal decreto-legge 207/2008. Ora esso viene ulteriormente prorogato, sempre limitatamente al Presidente.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.</p> <p>articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24</p> <p style="text-align: center;">Proroga dei magistrati onorari</p> <p>In ordine alla prima delle richiamate disposizioni, si rammenta che, nel testo originario, l'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 prevedeva che le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, dovessero trovare applicazione fino a quando non fosse stato attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del medesimo decreto legislativo n. 51, data di efficacia che dal successivo articolo 247 - nel testo modificato dall'articolo 1 della legge n. 188 del 1998 - era stata fissata al 2 giugno 1999. Il predetto termine quinquennale è stato successivamente prorogato di due anni dall'articolo 2, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legge n. 354 del 2003 e di altri due anni dall'articolo 18, comma 4-<i>bis</i>, del decreto legge n. 273 del 2005, per essere poi ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009 dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2008 e quindi al 31 dicembre 2010 dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 193 del 2009⁴⁰.</p> <p>Per quanto riguarda invece il comma 2 dell'articolo 1 del già citato decreto legge n. 193 del 2009, si ricorda che tale disposizione ha stabilito che i giudici onorari e i vice</p>

⁴⁰ Per completezza si ritiene opportuno precisare che alla data dell'11 gennaio 2011 - sulla base dei dati disponibili sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura - risultano in servizio 1812 giudici onorari di tribunale - su un organico di 2564 unità - e 1647 vice procuratori onorari su un organico di 1990 unità.

	<p>procuratori onorari il cui mandato scadeva il 31 dicembre 2009 - e per i quali non sarebbe stata consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - nonché i giudici di pace il cui mandato scadeva entro il 31 dicembre 2010 - e per i quali non sarebbe stata consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni - fossero ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.</p>
<p>1° gennaio 2011 31 dicembre 2010</p>	<p>articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14</p> <p style="text-align: center;">Adempimenti dei sostituti d'imposta</p> <p>Proroga il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.</p>
<p>31 dicembre 2010</p>	<p>articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</p> <p style="text-align: center;">Accesso ai servizi erogati in rete dalla PA</p> <p>Proroga il termine a decorrere del quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.</p> <p><i>Si segnala che il comma 3 dell'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale è abrogato dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011.</i></p>
<p>1° gennaio 2011 31 dicembre 2010</p>	<p>articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248</p> <p style="text-align: center;">Riscossione delle entrate locali</p>

	<p>La proroga si riferisce al termine del 31 dicembre 2010 previsto dalla disciplina dell'attività di riscossione delle entrate locali. L'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 203 del 2005 dispone in merito al trasferimento ad altre società, da parte delle aziende concessionarie, del ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali e alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e altre entrate delle province e dei comuni. Per effetto di tale trasferimento, consentito sino al momento della cessione anche parziale del proprio capitale a Riscossione Spa da parte delle aziende concessionarie, le società acquirenti potranno gestire le suddette attività sino al 31 dicembre 2010. Qualora la predetta attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali non sia stata trasferita dalla società concessionaria ad altra società, essa viene gestita - ai sensi del comma 25 - da Riscossione Spa o dalla sue società partecipate fino al 31 dicembre 2010. Tale termine del 31 dicembre 2010, richiamato dai commi 24 e 25, è quindi oggetto della proroga.</p> <p>Il successivo comma 25-<i>bis</i> affida sia la riscossione spontanea, sia la riscossione coattiva delle entrate degli enti pubblici territoriali alle società che hanno ceduto ad altre il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, alla società Equitalia S.p.A. (ex Riscossione S.p.A.) e alle società da quest'ultima partecipate. L'affidamento avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, dal 1° gennaio 2011.</p>
30 settembre 2011	<p>articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195</p> <p style="text-align: center;">Approvazione degli studi di settore</p> <p>Proroga del termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. A partire dall'anno 2009 tale pubblicazione deve avvenire entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p> <p style="text-align: center;">Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto</p> <p>Proroga del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati in Catasto (c.d. case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di</p>

	<p>consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in Catasto. In caso di inottemperanza della dichiarazione catastale l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione provvisoria di una rendita presunta - sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali. Tale attribuzione provvisoria è effettuata con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il medesimo termine oggetto della proroga.</p>
31 dicembre 2009	<p>articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009</p> <p>Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi</p> <p>Differimento del termine previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009 per l'approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Si ricorda che, per gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del termine qui oggetto di differimento, il modello deve essere presentato entro tale data prorogata.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 12, comma 1, lettera <i>p-bis</i>) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77</p> <p>Destinazione delle somme giocate nel gioco del Bingo</p> <p>Proroga del periodo di sperimentazione relativo alla destinazione delle entrate del gioco del Bingo, fissata nel seguente modo: le somme giocate vengano destinate per almeno il 70% a monte premi, per l'11% a prelievo erariale e per l'1% a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164</p> <p>Attività di consulenza in materia di investimenti</p> <p>Proroga del termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in</p>

	<p>materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera f) dell'articolo 1, comma 5, del testo unico della finanza (TUF) di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.</p>
30 aprile 2011	<p>articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</p> <p>Relazione al Parlamento sulla situazione economica del Paese</p> <p>Ai sensi del richiamato art. 12, comma 7 della legge di contabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere ogni anno, entro il 30 aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge in esame, il Governo può prorogare il termine suddetto al 31 dicembre 2011, con DPCM.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</p> <p>Disciplina dei proventi derivanti ai Comuni da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</p> <p>Proroga della possibilità (prevista per gli anni 2008, 2009 e 2010) offerta ai Comuni di utilizzare i proventi da concessioni edilizie e da sanzioni - previste dal Testo Unico sull'edilizia - per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.</p>
Un anno	<p>articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</p> <p>Differimento del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50% del capitale sociale</p> <p>Si segnala che l'art. 2, comma 41, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) ha disposto il differimento del suddetto termine al 31 dicembre 2010 con riferimento ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al limite</p>

	<p>consentito di possesso azionario al 31 dicembre 2008.</p> <p>Successivamente, l'articolo 1, comma 17-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative) ha differito al 31 dicembre 2011 il termine per l'alienazione delle azioni per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato art. 30, comma 2, del T.U. bancario, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.</p> <p>Si produce, conseguentemente, un diverso termine per l'alienazione, prorogato al 31 marzo 2011 dal decreto-legge in esame per la generalità delle fattispecie, e già prorogato al 31 dicembre 2011 dal decreto-legge n. 194 del 2009 per quelle derivanti da concentrazioni.</p>
31 dicembre 2010	<p>articolo 41, comma 16-<i>undecies</i>, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili</p> <p>Proroga delle convenzioni, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, stipulate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane</p> <p>La disposizione citata prevedeva la possibilità di prorogare, per motivi di pubblico interesse, la durata delle convenzioni – stipulate dal Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA con le pubbliche amministrazioni competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese – che riguardassero la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994. La proroga avveniva con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni; la relazione del Governo dichiara che si applica alla nuova proroga anche tale riduzione.</p> <p>Le convenzioni in questione erano state stipulate ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, legge che conteneva tra l'altro disposizioni (articoli 2 e 3) relative alla</p>

	<p>trasformazione degli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato deteneva la totalità o la maggioranza anche relativa, in società per azioni. L'articolo 2 recava specifiche prescrizioni per la Cassa per il credito alle imprese artigiane, mentre l'articolo 3 recava una disciplina specifica sulle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.</p>
--	---

TESTO A FRONTE

Articolo 2
(Proroghe onerose di termini)

Comma 7

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 e' fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura e' considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata</p>

Legge 23 dicembre 2009, n. 191	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati:</p> <p>a) ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, più gli interessi legali maturati;</p> <p>b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite</p>

Legge 23 dicembre 2009, n. 191	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2	
Testo vigente	Testo modificato
	creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e' approvato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
	196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.

Articolo 2
(Proroghe onerose di termini)

Comma 8

Legge 23 dicembre 2009, n. 191	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2	
Testo vigente	Testo modificato
<p>196. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al Commissario straordinario del Governo per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dei cinque sestimi dell'importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010, anche</p>	<p>196. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al Commissario straordinario del Governo per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dei cinque sestimi dell'importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del</p>

Legge 23 dicembre 2009, n. 191	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2	
Testo vigente	Testo modificato
tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 2 dell' articolo 314 del codice dell'ordinamento militare spettanti al Commissario straordinario del Governo. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 7- <i>quinquies</i> , comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.	comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 7- <i>quinquies</i> , comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.

Articolo 2
(Proroghe onerose di termini)

Comma 9, lettere a), b), c), d), ed e)

<p>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:</p> <p><i>a)</i> le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;</p> <p><i>b)</i> le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;</p> <p><i>c)</i> le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;</p> <p><i>d)</i> i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
2.	
<p>2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di</p>	

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.</p>	
<p>3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.</p>	
<p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.	
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.	5. <i>Identico.</i>
6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.	6. <i>Identico.</i>
7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti: «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,	7. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.</p> <p>557-ter. In caso di mancato rispetto del</p>	

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».	
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.	8. <i>Identico.</i>
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.	9. <i>Identico.</i>
10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.	10. <i>Identico.</i>
11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal	11. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.	
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77- <i>bis</i> del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	12. <i>Identico.</i>
13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.	13. <i>Identico.</i>
13- <i>bis</i> . Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8- <i>bis</i> , del	13- <i>bis</i> . Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8- <i>bis</i> , del decreto-

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario procede all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.</p>
	<p>13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del decreto</p>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultano esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.</p>
<p>14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78</p>	<p>14. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:</p> <p><i>a)</i> di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;</p> <p><i>b)</i> di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.</p>	
<p>14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere</p>	<p>14-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13- <i>bis</i> , 13- <i>ter</i> e 13- <i>quater</i> dell'articolo 38.	
14- <i>ter</i> . I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto	14- <i>ter</i> . <i>Identico.</i>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti.</p>	
<p>14-<i>quater</i>. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera <i>a</i>), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera <i>b</i>), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso il comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14, secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte mancante è vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.</p>	<p>14-<i>quater</i>. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera <i>a</i>), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera <i>b</i>), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma 14 sono</p>	<p>15. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a</p>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
versate all'entrata del bilancio dello Stato. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al comma 13- <i>bis</i> .	decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al comma 13- <i>bis</i> .
15- <i>bis</i> . Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.	15- <i>bis</i> . <i>Identico</i> .
15- <i>ter</i> . Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.	15- <i>ter</i> . <i>Identico</i> .
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31	16. <i>Identico</i> .

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:</p> <p>a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;</p> <p>b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p> <p>c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;</p> <p>d) riduzione, anche in deroga a quanto</p>	

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;</p> <p>e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;</p> <p>f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo</p>	

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;</p> <p><i>f-bis</i>) maggiorazione della tariffa di cui all' articolo 62, comma 2, lettera <i>d</i>), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;</p> <p><i>g</i>) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;</p> <p><i>h</i>) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.</p>	
<p>17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e concorrono al conseguimento</p>	<p>17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.</p>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
degli obiettivi di stabilità finanziaria.	
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.	18. <i>Identico.</i>
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.	19. <i>Identico.</i>
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.	20. <i>Identico.</i>
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-	21. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.	
22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispose un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.	22. <i>Identico.</i>
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione	23. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
del piano è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.	
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.	24. <i>Identico.</i>
24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali	24-bis. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.	
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.	24-ter. <i>Identico.</i>
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.	25. <i>Identico.</i>
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.	26. <i>Identico.</i>
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.	27. <i>Identico.</i>
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000	28. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.	
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.	29. <i>Identico.</i>
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo	30. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.	
31. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.	31. <i>Identico.</i>
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai	32. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.</p>	
<p>33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.</p>	<p>33. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>33-bis. All' articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:</p> <p>«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;</p> <p>b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:</p> <p>«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».</p>	<p>33-bis. <i>Identico.</i></p>
33-ter. Alla copertura degli effetti sui	33-ter. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:</p> <p><i>a)</i> quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;</p> <p><i>b)</i> quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera <i>d)</i>, che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.</p>	
33- <i>quater</i> . Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall' articolo 2- <i>quater</i> ,	33- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .

<p>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010.</p>	

Articolo 2
(*Proroghe onerose di termini*)

Comma 10

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 307	
<i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all' articolo 306, si applica il presente articolo.	1. <i>Identico.</i>
2. Il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma.	2. <i>Identico.</i>
3. Il programma di cui al comma 2: a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 307	
<i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;</p> <p>b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;</p> <p>c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;</p> <p>d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.</p>	
<p>4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire mediante:</p> <p>a) la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari;</p> <p>b) nuove costruzioni, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, società a partecipazione pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 307	
<i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
c) permuta ai sensi del comma 7.	
5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il fondo di parte corrente di cui all' articolo 619.	5. <i>Identico.</i>
6. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del presente articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze.	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 307	
<i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.	
7. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.	<i>7. Identico.</i>
8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e le conseguenze della eventuale dismissione temporanea, rispettivamente previsti dai primi due periodi dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano ai beni immobili in uso all'amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'amministrazione stessa.	<i>8. Identico.</i>
9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle	<i>9. Identico.</i>

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 307	
<i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa.	
10. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:	10. <i>Identico:</i>
a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;	a) <i>identica;</i>
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da	b) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 307	
<i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;</p>	
<p><i>c)</i> i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;</p>	<p><i>c) identica;</i></p>
<p><i>d)</i> i proventi derivanti dalle procedure di cui al presente comma, lettera <i>a)</i> possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati;</p>	<p><i>d)</i> i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera <i>a)</i>, sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita:</p> <p>fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di</p>

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 307	
<i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;</p> <p>in un range tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;</p>
e) le alienazioni e permutate dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) è inferiore a euro 400.000,00;	e) <i>identica;</i>
f) ai fini delle permutate e delle alienazioni degli immobili da	f) <i>identica.</i>

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 307	
<i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.</p>	
<p>11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545 i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 2.</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>

Articolo 2
(*Proroghe onerose di termini*)

Comma 11, lettere a) e b)

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 314	
<i>Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 2.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 314	
<i>Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.</p>	
<p>3. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma, sono disciplinate le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di</p>	<p>4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.</p>

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 314	
<i>Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
programma è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.	
5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.	5. <i>Identico.</i>
6. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto di cui all' articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote di risorse, fino a una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere nel fondo in conto capitale di cui all' articolo 619, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia,	6. Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle difesa.

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 314	
<i>Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. E' comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso all'amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.</p>	

Articolo 2
(*Proroghe onerose di termini*)

Comma 19, lettere a) e b)

<p>Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155</p> <p><i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale</i></p>	
<p>Articolo 7</p> <p><i>Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.</p>	<p>1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, chiunque, quale attività principale, intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.</p>
<p>2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155	
<i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale</i>	
Articolo 7 <i>Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet</i>	
Testo vigente	Testo modificato
giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.	
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.	4. <i>Abrogato.</i>
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura	5. <i>Abrogato.</i>

Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155	
<i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale</i>	
Articolo 7 <i>Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet</i>	
Testo vigente	Testo modificato
penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.	

Ultimi dossier del Servizio Studi

255	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2396 "Modifiche all'art. 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida"
256	Dossier	Atto del Governo n. 289. Schema di decreto legislativo recante: "Abrogazione di disposizioni legislative statali"
257	Dossier	Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2011: A.S. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"; A.S. 2465 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"; Nota di variazioni A.S. 2465-bis
258	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2464 e 2465 Stabilità e Bilancio 2011. Profili di competenza della Commissione difesa - Edizione provvisoria
259	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2464 e 2465 Stabilità e Bilancio 2011. Profili di competenza della Commissione esteri - Edizione provvisoria
260	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2464 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)
261	Dossier	La decisione di bilancio per il 2011 A.S. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"; A.S. 2465 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"; Nota di variazioni A.S. 2465-bis Profili di competenza della 13 ^a Commissione
262	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1905-B "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
263	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2479 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza"
264	Dossier	Atto del Governo n. 300 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati»
265	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2507 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".